

Supplemento dedicato a idee e progetti  
su la Costituente e la Costituzione in Francia

# BOLLETTINO

*di informazione e documentazione  
del Ministero per la Costituente*

Roma, 20 luglio 1946

Sped. in abb. post. - 24 pagg. - L. 12

**La fine del regime del '75**

★ ★

**L'organizzazione  
dei pubblici poteri**

★ ★

**Il Regolamento interno  
della Assemblea Costituente**

★ ★

**Programma di lavoro costituente**

★ ★

**Due progetti  
di "dichiarazione dei diritti,"**

★ ★

**Statuto dei partiti e Costituzione**

# Questo supplemento

Quando un popolo affronta il problema di darsi una costituzione e, quindi, di darsi un complesso di norme giuridiche che regolino la sua vita nella compagine dello Stato, non può trascurare né i valori tradizionali che di quel popolo fanno una Nazione, né le esigenze nuove che la vita sociale gli rivela e che l'evoluzione storica ha portate a maturità.

Ma qualche spirito nostalgico e superficiale potrebbe pensare di risolvere bene questo problema per l'Italia sollecitando un ritorno puro e semplice alla costituzione che ci rese finché il fascismo non ci travolse; vagheggiando cioè la risurrezione del vecchio regime parlamentare, magari con molte innovazioni formali, ma con l'unica innovazione sostanziale di menzionare la repubblica al posto del regno e il presidente al posto del re.

In realtà, i termini più appariscenti con cui il nostro secondo risorgimento si presenta, possono suggerire che, restaurata la libertà, si debba senz'altro risuscitare nei suoi vecchi termini quel regime parlamentare che della libertà era stato l'estrinsecazione sostanziale fino all'avvento della dittatura; ma è appunto in questa direzione che s'intravede l'urgenza di individuare e di eliminare dal sistema tutti gli inconvenienti e di colmare tutte le lacune che resero possibile una crisi tanto funesta da assopire le energie di un intero popolo.

Il regime parlamentare, così come si organizzò da noi, glorioso nelle prime manifestazioni della nostra vita nazionale, era pur decaduto: « gli assalti alla diligenza ministeriale » finirono per costituirne la manifestazione più saliente e l'abdicazione dei poteri nelle mani di un solo uomo, che dal di fuori s'impose al Parlamento, segnò la tappa ultima del declino. Gli uomini che così tradirono il mandato popolare furono incapaci e insulsi, ma anche il sistema fu di certo manchevole se fu possibile con tanta facilità ridurci politicamente servi e imporci un « duce ».

Che si tratti di crisi anche del sistema, lo mostra bene la recente storia costituzionale di Francia, ove il parlamentarismo, impiantato sugli stessi elementi essenziali che caratterizzò il parlamentarismo nostro, ha attraversato una crisi non meno profonda di quella che noi conosciamo. Ma poiché lì il sistema resistè più a lungo e la crisi

ebbe un più lungo svolgimento che non da noi, ha dato modo agli studiosi e ai movimenti e ai partiti politici francesi di analizzarla e di meditarla meglio di quanto poterono fare gli Italiani, che videro subito travolgere e seppellire il sistema, essendo loro solo consentito di denigrarlo, ma non di rivalutarlo e innovarlo.

Dovrebbe, dunque, essere utile prendere nozione dell'esperienza francese e delle idee innovatrici che essa ha suscitato quando la crisi costituzionale era in atto ed era quindi, per così dire, esposta all'osservazione dei clinici. Conoscere quali rimedi essi abbiano proposto è di attuale interesse e nella varietà delle cure suggerite si può forse scorgere certe tendenze a innovare che potrebbero pur combaciare con le nostre aspirazioni più diffuse o con le nostre necessità.

S'intende che nessuno suggerisce così di seguire più o meno pedissequamente i Francesi; ma può giovare sapere che in Francia certi istituti, sperimentati in un lungo periodo di tempo, dettero tanta cattiva prova che si vuole all'unanimità, o quasi, seppellirli una volta per sempre o rinnovarli dalle fondamenta. Sicché, se a noi, ad esempio, venisse la tentazione di accogliere codesti istituti, dovremmo tener conto dei difetti che in essi furono constatati e dei pregi che essi presentano solo in apparenza.

In altre parole questo « supplemento », richiamando alla mente dei lettori un'esperienza costituzionale straniera che può completare la nostra, e dando notizia di orientamenti costituzionali che quell'esperienza ha suggeriti, mira a dare delle informazioni che servano a delle deduzioni. E si sarebbe voluto essere più esaurienti nell'informare; ma per documentare tutto e bene sarebbe occorsa altra mole di quella che il « Bollettino » ha.

La Segreteria Generale della Commissione per Studi attinenti alla Riforma dello Stato, che ha redatto questo fascicolo, ha dovuto dunque limitarsi a richiamare l'attenzione su tre o quattro punti essenziali, che realizzassero gli scopi prefissi e inoltre dessero il modo di seguire con una certa conoscenza dei problemi, anche l'attività costituente che la Francia si accinge di nuovo a svolgere parallelamente a noi.

## La fine del re

In Italia non sono molto note le fasi che hanno segnato il declino e quindi il tramonto della costituzione francese del 1875; tuttavia la conoscenza di questo capitolo della storia costituzionale è indispensabile alla esatta valutazione dei termini con cui si presentano i problemi che la Costituente francese deve risolvere. Sicché riassumiamo un notevole articolo di Marcel Prélot, apparso in « Politique », che dà ampio resoconto di quelle vicende.

Il regime del 1875 aveva superato in un mezzo secolo di vita scandali e tumulti interni: l'affare Wilson, il Boulangismo, il Panama, la « rivoluzione Dreyfusienne », la grande prova del primo conflitto mondiale, le difficoltà finanziarie e militari del susseguente dopoguerra.

Ma infine il corso costantemente funesto degli avvenimenti ha spossato quel sistema costituzionale con una serie di colpi che tra il 1934 e il 1940 non hanno avuto tregua.

Intanto la vecchia classe politica era scomparsa e il ritiro di Poincaré nel luglio 1929 segnò l'uscita dagli affari degli uomini del 1880, che, nati alla vita pubblica nel medesimo tempo del regime, gli avevano saputo infondere la maggior parte del suo vigore.

Inoltre, alla costituzione del 1875 corrispondeva un certo equilibrio economico sociale, che si era modificato tra le due guerre mondiali, senza che lo rimpiazzasse un nuovo ordine di cose. Sicché la fine della prosperità, a seguito del krach americano del 1929, l'accrescersi della insicurezza in conseguenza del fallimento della organizzazione della pace, avevano gettato il turbamento in tutto il paese e le istituzioni democratiche apparvero incapaci di rimediare alla rovina degli affari e al dinamismo degli stati totalitari.

La crisi della struttura costituzionale si manifestò attraverso il disgregarsi del governo di Camère e attraverso la crisi di congiuntura di per sé grave, ma forse ancora curabile, e divenne mortale per le circostanze che culminarono nella disfatta militare, che provoca la caduta finale e costituisce l'occasione più appariscente della fine del regime.

I sintomi di indebolimento e di disfatta erano già numerosi alla fine della prima guerra mondiale. Gli spiriti chiaroveggenti li analizzarono, e preconizzarono, pur nell'indifferenza generale, la necessità di rifare lo Stato; ma solo nel 1930 il malessere divenne acuto e tutto il Paese aspira più o meno oscuramente a una riforma delle istituzioni. L'accordo tuttavia non esiste affatto sulle sue modalità. Nell'autunno del 1934, Gastone Doumergue, richiamato dopo gli avvenimenti tragici del 6 febbraio, cerca di ottenere dalle Ca-

# gime del '75

mere una revisione delle leggi del 1875, basandosi sui quattro seguenti punti:

1) soppressione del parere conforme del Senato per lo scioglimento della Camera dopo il secondo anno di legislatura;

2) istituzione di una presidenza del Consiglio senza portafoglio, limitazione a venti del numero dei ministri;

3) obbligo per le Camere di votare le entrate prima delle uscite; diritto per il governo, in mancanza di voto del nuovo bilancio alla fine di dicembre, di prorogare quello in corso;

4) principio di uno statuto dei funzionari.

Il progetto Doumergue, però, non è nemmeno discusso.

Intanto a cominciare appunto dal 1934, un vero cambiamento costituzionale si è verificato attraverso l'uso, che, divenendo rapidamente consuetudine, abolisce le prerogative parlamentari che avevano stabilito mezzo secolo prima un superpotere del parlamento sul governo.

A questo proposito bisogna ricordare che la supremazia parlamentare realizzata dopo il 1880, era in prima linea una manifestazione della supremazia della legge. Era a titolo di organo legislativo che le Camere occupavano il grado più elevato nella gerarchia dei poteri, e a questo titolo imponevano la loro volontà al governo, che non aveva alcuna pratica possibilità di legiferare.

Ma a cominciare dal 1934 le Camere rinunciano periodicamente a legiferare e il decreto legge diviene, dopo gli avvenimenti di febbraio, una pratica corrente.

Il ricorso costante che è fatto al decreto legge, è senza dubbio il segno di una profonda decadenza politica ed è certo che, abbandonando i termini formali della legge del febbraio 1875, le Camere rinunziarono progressivamente al potere legislativo e modificarono tacitamente la costituzione in una delle sue disposizioni fondamentali, creando, senza avvedersene, un nuovo regime.

Parallelamente all'indebolimento del suo ruolo di organo legislativo, il Parlamento risulta diminuito anche nel suo ruolo governativo.

La prassi politica aveva affidato al Parlamento, durante 50 anni, la devoluzione reale dell'autorità. Non si poteva ottenere il potere al di fuori delle Camere e l'iniziativa presidenziale non prendeva valore che dopo un voto di fiducia; non si poteva soprattutto conservare il potere senza che il Governo godesse continuamente della fiducia parlamentare.

A partire però dal 1930 e già dal 1920, le Camere cessano dallo svolgere almeno con esclusività questo ruolo

che è ormai esercitato anche da altre forze, quali i partiti, i sindacati, i raggruppamenti di interessi.

Nel 1925, il congresso radicale di Nizza, provoca il ritiro di Giuseppe Caillauc e la caduta del secondo gabinetto Poicaré; nel 1928 il congresso d'Angers obbliga a dare le dimissioni ai ministri radicali e mette così fine al quarto ministero Poicaré. La stessa misura a Nantes, comporta il fallimento della revisione costituzionale, tentata, come abbiamo detto, da Gastone Doumergue, e comporta la caduta del suo governo.

Nello stesso periodo di tempo i congressi socialisti esercitano ugualmente sulla formazione dei Gabinetti e sulla loro durata, una influenza considerevole, che contribuisce enormemente alla instabilità ministeriale. Durante la crisi finanziaria del 1933, Parlamento e governo si urtano ai veto e alla ingiunzione dei vecchi combattenti e dei funzionari. Sono anche questi ultimi che, quasi direttamente, rovesciano il Gabinetto Paul Bounour.

A queste influenze, che, dopo tutto, sono almeno ordinate, se ne aggiungono altre del tutto faziose; più Governi, quantunque in maggioranza alla Camera, si urtano al simbolico «mura d'argento»: due ministri (Chautemps II e Daladier II) si ritirano senza essere messi in minoranza.

Già la stampa a grande tiratura aveva costituito ciò che si è chiamato il quarto potere, ma essa non aveva svaloriato le Camere. Essa aveva piuttosto, dando pubblicità ai dibattiti, fatto conoscere gli argomenti discussi e aveva polarizzati i tratti dei principali relatori. In rivincita, la radio rovescia la tecnica delle informazioni e della suggestione. Ormai l'aspirazione di «parlare al Paese» cessa di essere un'immagine per diventare realtà concreta. Non c'è più bisogno di passare attraverso le tribune della Camera e i trafiletti dei giornali, per conquistare l'opinione pubblica. Se da principio un certo senso di correttezza fa riservare al Parlamento la primizia delle informazioni e delle decisioni, se i primi discorsi radiodiffusi non sono che dei commenti, non è più così dopo che si è presa l'abitudine del microfono; è mediante questo che nel 1935 Laval espone la economia dei suoi primi decreti legge; è a suo mezzo che nel 1935 Daladier, indica, ritornando da Tunisi, le grandi linee della sua politica estera; è a suo mezzo ancora che Paul Reynaud traccia la sua politica finanziaria.

Il parlamento dunque è messo al corrente dopo che le risoluzioni sono già state prese e divulgate.

Il momento più culminante di questa eliminazione delle Camere come organo di decisione, è la dichiarazione incostituzionale di guerra fatta il 3 settembre 1939, giac-

ché l'articolo 9 della legge del 16 luglio 1875, esige un consenso formale e preliminare che non poteva essere rimpiazzato, come avvenne, da un voto di fiducia.

La formazione poi del Ministero Pétain, per la sua composizione e il suo spirito, ha avuto un carattere non soltanto extraparlamentare, ma anche antiparlamentare, col risultato che il parlamento non è stato consultato nemmeno sulla domanda e l'accettazione dell'armistizio.

Restava, tuttavia, per consolidare codesto spodestamento delle Camere di consacrarlo nei testi, mediante una revisione delle leggi costituzionali. E anche questo venne realizzato nell'ultima e suprema abdicazione che le Camere stesse hanno compiuto con l'abbandono del potere costituente.

\*\*\*

L'idea di una revisione immediata della costituzione si era fatta avanti durante le giornate di Bordeaux in certi colloqui parlamentari e anche tra i membri del governo o i loro collaboratori, particolarmente presso Raffaele Alibert.

Si pensò anche, a quel che pare, di realizzare la riforma, seduta stante, mediante un colpo di Stato: una nuova Costituzione sarebbe stata affissa sui muri della città. Ma qualche scrupolo restava anche agli autori dell'armistizio e si decise di affidare ai partiti rivali la cura di far pronunciare alle Camere stesse la fine del regime.

Pierre Laval svolse un'attiva campagna presso i suoi colleghi del Senato e della Camera. Tutta una serie di riunioni particolari erano tenute, nelle quali era messa in luce la opportunità interna e internazionale di una revisione costituzionale rapida e completa.

Il 9 luglio 1940 al mattino, la Camera espressamente convocata si riuniva in seduta separata; il dopopranzo era la volta del Senato. L'una e l'altra Assemblea erano messe in presenza di un progetto di risoluzione brevissimo e molto generale:

«La camera dei deputati (il Senato) dichiara che è necessario revisionare le leggi costituzionali».

Alla Camera il presidente della Commissione incaricata di esaminare il progetto e di riferire su di esso, si attenne a una brevissima dichiarazione per constatare che l'unanimità era favorevole a una revisione costituzionale.

Alla votazione non vi furono che tre oppositori su 596 votanti.

Il dopo pranzo il Senato rinviò lo esame della risoluzione alla sua commissione di legislazione. Boivill-Champeaux presentò un rapporto corto, ma importante. Vi si rivelava particolarmente questo epitaffio:

«Non è senza tristezza che noi diciamo addio alla costituzione del 1875; essa aveva fatto della Francia un Paese libero, un paese dove si respirava a proprio agio... La Costitu-

# Due progetti di "dichiarazione dei diritti,"

*E' noto che nello schema costituzionale predisposto dalla prima Assemblea Costituente francese, e respinto dal referendum popolare, gli articoli dall'1 al 30 erano raccolti sotto la intitolazione di « Dichiarazione dei diritti ». Il testo del progetto costituzionale è stato pubblicato già nel n. 12/1946 del Bollettino.*

*In Francia si è discusso lungamente sul se mettere o meno nella carta costituzionale un corpo organico di norme attinenti ai rapporti tra Stato e cittadini, corpo di norme che va, almeno in Francia, sotto il nome tradizionale, ma impreciso di « dichiarazione dei diritti ». Non è qui possibile esporre le vicende che ha subito la tesi favorevole all'accoglimento nella carta costituzionale di questo corpo di norme.*

*Pubblichiamo invece due progetti di « Dichiarazione dei diritti », solamente perchè essi presentano un certo interesse dal punto di vista generale. Il primo fu elaborato a Londra nel maggio 1943 da una commissione della « Francia combattente » addetta allo studio dei problemi giuridici del dopoguerra. Il progetto fu difeso successivamente da François de Menthon, e suscitò notevole interesse nel mondo dei giuristi e dei politici.*

zione del 1875 muore meno per le sue imperfezioni che per l'errore degli uomini ».

La votazione dei senatori presenti dette 225 votanti su 314 seggi, ma un solo oppositore.

E' notevole che, in questi due dibattiti, il Governo si sia astenuto. Pierre Laval domandò di riservare le sue spiegazioni per una riunione comune dei deputati e dei senatori in modo — diceva egli — di evitare tre discorsi successivi (uno alla Camera, l'altro al Senato, il terzo all'Assemblea Nazionale) di cui, evidentemente, la sostanza sarebbe stata identica. Egli sollecitava anche una seduta non pubblica, vista la delicatezza delle circostanze, in modo che le sue esposizioni avrebbero potuto essere più franche e più ampie. Infine richiedeva una seduta ufficiosa, che avrebbe permesso di ricercare una transazione preliminare tra le diverse tendenze, e avrebbe quindi raccorciato di molto i dibattiti dell'Assemblea Nazionale.

Seduta comune, seduta non pubblica, seduta ufficiosa: la proposta fu accettata e una riunione avente questo triplice carattere ebbe luogo il 10 luglio al mattino. L'essenziale dei dibattiti portò, dal punto di vista costituzionale, sulla opposizione tra il progetto governativo e un controprogetto emanante dai senatori vecchi combattenti. Il controprogetto si divideva in tre punti: 1°) l'applicazione delle leggi costituzionali del 24 e 25 febbraio e del 18 luglio 1875 è sospesa fino alla conclusione della pace; 2°) il Maresciallo Pétain ha ogni potere per prendere, mediante decreti aventi forza di legge, le misure necessarie al mantenimento dell'ordine, alla vita e alla ripresa del Paese e alla liberazione del territorio; 3°) l'Assemblea nazionale affida al

*Maresciallo Pétain, la missione di preparare in collaborazione con le Commissioni competenti, le costituzioni nuove le quali saranno sottoposte all'accettazione della Nazione quando le circostanze permetteranno una libera consultazione.*

Se noi analizziamo questi tre paragrafi, constatiamo che l'art. 1° proponeva non l'abrogazione, ma la sospensione della costituzione del 1875 fino alla conclusione della pace, e l'art. 3° incaricava soltanto il Maresciallo Pétain di preparare una nuova costituzione, di stabilire quindi un progetto e non di fare la costituzione medesima. Infine la Nazione avrebbe scelto tra la nuova costituzione progettata o il ritorno in vigore della costituzione del 1875 semplicemente sospesa.

Il controprogetto fu però respinto da Pierre Laval, il quale dichiarò che il Maresciallo Presidente non poteva andare più in là di assumere un impegno morale e di accogliere un emendamento al testo. Un impegno morale: il vice presidente del Consiglio accettava di lasciare « sussistere » le Camere fino alla costituzione della nuova Assemblea. E, per quello che riguarda l'emendamento, bisogna tener conto che il progetto governativo diceva:

« Art. 1°. — L'Assemblea Nazionale dà ogni potere al governo della Repubblica, sotto la firma e l'autorità del Maresciallo Pétain, Presidente del Consiglio, all'effetto di promulgare, mediante uno o più atti, la nuova costituzione dello Stato Francese... Questa costituzione dovrà garantire i diritti del lavoro, della famiglia, della patria. Essa sarà ratificata dalle Assemblee che essa avrà create ».

Ora il vice presidente del Consiglio ammetteva in nome del Governo

## PREAMBOLO

Il popolo francese, convinto che il disprezzo e la dimenticanza dei diritti dell'uomo sono le peggiori cause dei mali del mondo, ha deciso di statuire in una solenne dichiarazione questi diritti, inalienabili e sacri, perchè tutti i cittadini, potendo continuamente confrontare gli atti del governo con gli scopi delle istituzioni sociali, non si lascino avvilire ed opprimere dalla tirannia e perchè i progressi della ragione e della scienza non siano utilizzati per l'asservimento e per la distruzione dell'individuo, pensi per liberare l'uomo dalle miserie e dalle sofferenze evitabili.

Per conseguenza, proclama la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino:

1. — Gli uomini nascono e restano liberi e eguali di diritto.
2. — Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo: tali diritti sono la libertà, la sicurezza, il diritto al lavoro e la resistenza all'oppressione.
3. — Ognuno ha il diritto di ottenere tutti i diritti civili in uno stato determinato. Lo stato non può ritirare la nazionalità a un cittadino finchè esso non ce ha avuto un'altra.
4. — La legge è l'espressione libera e solenne della vo-

che in luogo di affidare, secondo il suo progetto, la ratifica della nuova costituzione alle Assemblee da essa create, questa funzione fosse, come nel progetto dei Senatori vecchi combattenti, rimessa alla Nazione, restando inteso che questo termine « Nazione » mirava ad una larghissima consultazione elettorale.

Sulla base di questo accordo si riuniva il dopopranzo l'Assemblea Nazionale stessa.

Al fine di andare più svelti, non ci fu elezione di una commissione speciale. Le due commissioni della Camera e del Senato che avevano già studiato il progetto separatamente si fusero semplicemente in una Commissione unica, intesero i rapporti dei senatori vecchi combattenti e si pronunciarono all'unanimità meno 4 voti per il progetto governativo modificato il mattino.

Alla ripresa della seduta l'Assemblea ascoltò il rapporto Boivil Champeaux che precisò molto bene l'oggetto del voto che l'Assemblea Nazionale si accingeva a dare: l'adozione della legge costituzionale del 10 luglio regola — egli diceva — tanto il presente quanto l'avvenire; il presente, perchè la legge del 10 luglio dà senza restrizioni nella maniera più estesa al governo del Maresciallo Pétain i pieni poteri esecutivi e legislativi; l'avvenire, perchè la legge costituzionale attribuisce al governo i poteri costituzionali.

Senza dibattito, si arrivò alla decisione, cioè al voto con la forte maggioranza di 596 voti contro 80.

Era l'apoteosi del decreto legge elevato alla efficacia sovrana di decreto costituyente.

Era la conclusione logica e, per così dire, fatale degli avvenimenti e d'una sequela ininterrotta di rinuncie.

lontà generale; è uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca; non può disporre se non quanto è giusto e utile alla società; non può proibire se non ciò che è dannoso.

5. — La libertà dell'individuo non può essere limitata se non nella misura in cui recherebbe pregiudizio ai diritti dei suoi simili; tale limitazione dovrà essere sanzionata dalla legge.

6. — Le libertà fondamentali sono: la libertà individuale, la libertà di coscienza e di espressione; le libertà politiche, ossia il diritto d'associarsi e il diritto di concorrere liberamente alla formazione della legge.

7. — La sicurezza risulta dalla protezione che la società accorda ad ogni cittadino per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e dei suoi beni.

8. — Ognuno ha diritto alla protezione dello Stato contro ogni accusa, arresto o detenzione arbitraria. Il potere giudiziario deve assicurare questa protezione. Ognuno ha il diritto di pretendere dai magistrati il compimento di questo dovere. Il rifiuto o il ritardo del magistrato costituisce reato.

9. — Nessuno potrà essere sottratto ai suoi giudici competenti. Nessuna giurisdizione di eccezione potrà essere creata, a nessun titolo e con nessuna denominazione.

10. — Nessuno potrà essere punito se non in virtù di una legge approvata e promulgata anteriormente al reato e legalmente applicata. La legge deve infliggere solo delle pene strettamente necessarie e proporzionate al reato.

11. — Il domicilio di ognuno è inviolabile; non è permesso di penetrarvi se non nei casi e secondo le forme previste dalla legge.

12. — Ogni imputato è presunto innocente finché non è stato riconosciuto colpevole. Quando il suo arresto sarà giudicato indispensabile, qualunque rigore inutile ai fini di assicurarsi della sua persona sarà proibito e represso.

13. — Il libero scambio dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Qualunque pressione, diretta o indiretta, economica o altra, che tenda a limitare l'esercizio di questo diritto dovrà essere punita. Ognuno può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere degli abusi di tale libertà nei casi determinati dalla legge.

14. — Ogni individuo o gruppo di individui deve essere protetto contro la diffamazione.

15. — Tutti gli uomini sono ugualmente liberi di dedicarsi alle pratiche di un culto di loro scelta o di non dedicarsi a nessuna pratica religiosa. La legge non riconoscerà nessuna differenza fra i vari culti.

16. — Ogni potere viene dal popolo. Nessun individuo, corpo o associazione può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essi.

17. — La libertà è inalienabile. Nessun gruppo può imporre ai propri membri delle obbligazioni incompatibili col libero esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dalla Costituzione e dalle leggi. Nessuno può esigere un giuramento di fedeltà, che deve essere prestato soltanto alle istituzioni.

18. — I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e di associarsi liberamente, purché gli scopi della loro associazione non siano incompatibili con i diritti imprescrittibili dell'uomo.

19. — Tutti i cittadini hanno lo stesso diritto di concorrere alla formazione della legge e di eleggere i rappresentanti del popolo.

20. — La libertà delle elezioni deve essere garantita dalla legge. La legge deve lasciare a tutti gli stessi mezzi per fare conoscere liberamente le loro opinioni e i loro programmi, deve assicurare la segretezza del voto e proteggere l'elettore contro qualsiasi pressione o minaccia.

21. — L'uomo ha diritto ad essere protetto contro la guerra per mezzo di una intesa internazionale o in sua mancanza per mezzo dell'organizzazione della difesa nazionale.

22. — La forza pubblica è necessaria alla difesa della società ed è istituita per il vantaggio di tutti e non per la utilità di coloro a cui essa è affidata.

23. — I cittadini hanno il diritto di fare constatare per mezzo dei loro rappresentanti la necessità dei tributi pub-

blici, di seguirne l'impiego e di determinarne la distribuzione, l'incidenza, la raccolta e la durata.

24. — Nessun tributo può essere imposto senza il consenso dei rappresentanti della nazione. Esso dovrà essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in proporzione dei loro mezzi.

25. — Tutti i cittadini hanno uguale accesso agli impieghi pubblici e privati purché posseggano le capacità e le qualifiche necessarie per ricoprirli.

26. — Tutti gli uomini hanno uguale diritto all'istruzione. La legge assicura a tutti i mezzi di sviluppare liberamente le loro capacità. Né la differenza delle funzioni né l'ineguaglianza delle condizioni dovrà dare privilegio ad alcuni e pregiudizio ad altri. La società provvede all'istruzione gratuita di tutti i cittadini. Solo la differenza delle attitudini personali potrà giustificare una differenza nell'insegnamento goduto.

27. — L'eguaglianza non si concepisce se non quando la indipendenza economica è assicurata a tutti i cittadini. Ognuno ha diritto ad un impiego che gli assicuri dignità di vita e che garantisca la sicurezza della sua famiglia.

28. — Ogni lavoro dovrà essere retribuito in modo da assicurare al lavoratore i mezzi per una vita dignitosa. Il lavoratore ha diritto di essere protetto dalla legge contro ogni tentativo, concertato o individuale, tendente a ridurre la giusta remunerazione del suo lavoro e di svilirne le condizioni.

29. — La durata e le condizioni del lavoro debbono essere determinate in modo da non recare pregiudizio alla salute o alla dignità dei lavoratori. La società ha il diritto di assicurare a tutti il riposo necessario, come pure i mezzi per usarlo allo sviluppo delle proprie facoltà fisiche, intellettuali e morali.

30. — Chiunque si trovi nell'impossibilità di lavorare per motivi indipendenti dalla sua volontà o per ragione di età, ha diritto ad una prestazione almeno uguale al minimo vitale riconosciuto dalla legge e proporzionale ai servizi da lui resi. In caso di malattia, ognuno ha diritto a cure gratuite.

31. — La proprietà è un diritto nella misura in cui non nuoce al bene comune. Le risorse della società sono destinate a garantire a tutti la sicurezza materiale e a sviluppare la comune prosperità.

32. — Ognuno ha diritto di pretendere dallo Stato le misure necessarie per assicurare la propria protezione contro i mali evitabili e in particolare contro le malattie contagiose.

33. — Il bambino è il bene più prezioso della società, che deve assicurarne il benessere materiale e morale. La madre ha diritto alla protezione e all'aiuto della società.

34. — Quando il governo viola il diritto del popolo, la insurrezione è il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri per il popolo e per ciascuna porzione di esso.

*Il secondo progetto è già noto in Italia perchè di esso si sono occupate varie riviste, fra cui « Il Ponte ». Esso fu pubblicato sulla rivista « Esprit », nel suo primo numero, ed è dovuto in sostanza al noto sociologo Emanuel Moumier, il quale avverte che esso era già stato elaborato fin dal 1942 da una commissione clandestina. Caratterizza il progetto Moumier il fatto che esso è portato sul piano internazionale dei rapporti tra Stato e cittadini. Il Moumier invitò alla libera discussione del suo progetto, e pubblicò, sempre sulla rivista « Esprit » alcune delle critiche più importanti che ricevette. Infine, al lume delle osservazioni ricevute, elaborò un testo che si potrebbe dire definitivo. Omettendo il testo originario e l'illustrazione delle varie critiche ed elaborazioni, si pubblica qui il testo definitivo.*

Gli Stati firmatari riconoscono che gli individui e le società sono sottoposti ad un certo numero di diritti connessi con l'esistenza della comunità umana e non derivanti né dall'individuo né dallo Stato, poichè hanno una duplice base:

1. — il bene delle persone;

2. — la vita e lo sviluppo delle persone nel seno delle comunità naturali in cui esse si trovano: famiglie, nazioni, raggruppamenti geografici o linguistici, comunità di lavoro, raggruppamenti di affinità o di sede.

Lo scopo di ogni società è di mettere in opera i migliori mezzi per insegnare a ciascun uomo la libertà della scelta, la responsabilità delle proprie azioni e la partecipazione alle comunità consentite.

Spetta in proprio allo Stato di dare impulso, sia all'indipendenza delle persone, sia alla vita delle comunità; alla prima, proteggendola contro la minaccia sempre attuale di una tirannia di gruppi; alla seconda, opponendosi alla sempre rinascente anarchia degli individui. Un organismo indipendente dai singoli Stati è investito del compito di giudicare sugli abusi di potere dello Stato e di sciogliere con decisione sovrana i conflitti che ne derivano. Esso definisce i delitti dello Stato.

## DIRITTI DELLE PERSONE

1. — I diritti delle persone sono basati sulla responsabilità personale, effettiva o supposta. Tali diritti sono: l'integrità della persona fisica e morale, la libertà nelle sue varie forme, l'associazione, il lavoro, il riposo, la sicurezza, l'eguaglianza dinanzi alla legge.

2. — Dinanzi a tali diritti fondamentali, gli uomini, ineguali per le loro capacità o per le loro funzioni, sono tutti eguali, a prescindere dalle loro attitudini, dalla loro razza, classe o sesso. Nessuna legge eccezionale può recare pregiudizio a questi fattori.

3. — Ognuno ha diritto all'integrità fisica o morale della propria persona. All'infuori delle misure previste dal diritto penale, non possono essergli imposte violenze sistematiche, trattamenti avviliti o mutilazioni motivate con una mancanza d'integrità fisica o morale, né può essere imposta alla volontà nessuna forma di oppressione, neppure in nome dell'interesse superiore della società.

4. — Ognuno ha diritto alla salute e alle misure preventive e curative, igieniche e mediche di cui ha bisogno.

5. — Per converso, l'individuo è responsabile verso la comunità della forza che rappresenta. Nessuno ha il diritto di mutilarsi o di uccidersi a meno che ciò non avvenga in nome di un interesse superiore.

6. — L'integrità spirituale della persona non può essere compromessa da metodi di suggestione o di propaganda emananti sia dallo Stato, sia da potenze private, quando tali metodi possono esercitare una inammissibile pressione sulle volontà individuali e quando gli individui sono privati di efficaci mezzi difensivi di fronte ad essa.

7. — Gli uomini sono liberi nei loro movimenti, parole, scritti ed atti, purché non violino la presente Dichiarazione o le leggi promulgate in armonia ad essa. La libertà deve servire nelle sue varie forme alla dignità personale di ciascuno e al bene di tutti. Essa è inalienabile e comporta delle responsabilità.

8. — La vita privata e il domicilio sono inviolabili. Ognuno ha il diritto di andare, restare o partire senza poter essere arrestato o detenuto se non secondo le norme fissate dalla legge. Nessuna perquisizione può avere luogo se non in virtù di una legge o di ordine emanato da un'autorità pubblica per la persona o per l'oggetto espressamente designati nell'atto che dispone la perquisizione. L'ingerenza degli organi pubblici nella vita privata deve essere ridotta al minimo necessario.

9. — Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato o detenuto se non nei casi previsti dalla legge o secondo le forme da essa prescritte. Nessuno può essere detenuto per un tempo superiore agli otto giorni senza comparire dinanzi al giudice chiamato ad esaminare la legalità di tale arresto. Qualunque altro atto esercitato contro un singolo o contro una collettività è arbitrario e nullo. La vittima di tali atti ha il diritto di chiederne riparazione in sede giudiziaria e i responsabili dovranno essere puniti.

10. — Ognuno è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole. Qualsiasi rigore, inutile allo scopo di tenere una persona a disposizione della giustizia, dovrà essere severamente represso. Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge emanata anteriormente al delitto di cui esso è incolpato. Nessuno può essere punito due volte per lo stesso delitto. Qualunque effetto retroattivo o cumulativo dato alla legge costituisce delitto di Stato.

11. — Le pene devono essere proporzionate al delitto ed esemplari e dovranno mirare, per quanto possibile, alla rieducazione del reo.

12. — Ognuno è libero di parlare, scrivere, stampare e pubblicare pensieri, opinioni ed informazioni, salvo a rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi previsti dalla legge, conformemente, in particolare, all'art. 6.

13. — Nessuno può essere turbato per l'espressione delle proprie opinioni o credenze in materia religiosa o filosofica, a meno che esse non rechino pregiudizio ai diritti garantiti dalla presente Dichiarazione.

14. — La libertà dell'insegnamento deriva dai due articoli precedenti. Essa viene esercitata osservando le garanzie di competenza, di moralità e di formazione civile, determinate dalla legge e controllate dallo Stato.

Essa non potrà essere limitata se non da istituzioni che ne osservino lo spirito pur restringendone l'esercizio. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'accessione alle forme superiori dell'insegnamento è regolata secondo il merito personale.

15. — I cittadini di uno stesso Stato hanno il diritto di riunirsi liberamente sul territorio di quello Stato senza armi e senza uniformi non autorizzate, sotto l'osservanza delle leggi di polizia e in conformità all'art. 6. Tale articolo si applica in particolare alle campagne di riunioni non contrarie alla legge e alle sfilate in massa.

16. — I cittadini di uno stesso Stato hanno il diritto di associarsi sul suo territorio per lo studio, lo sviluppo e la difesa dei loro interessi comuni, secondo tutte le forme cui essi danno preferenza. Tali associazioni possono essere autorizzate ad accogliere, quali membri aderenti, gli stranieri residenti sul territorio nazionale sottoposto alla loro competenza (territoriale). Sono autorizzate altresì le associazioni internazionali che non minacciano la struttura dello Stato. Qualunque coalizione atta a mettere in pericolo le garanzie dell'art. 6 può essere vietata.

17. — Ognuno ha diritto al lavoro, ossia ha il diritto di ottenere un impiego garantito, con una remunerazione quantitativamente e qualitativamente giusta. Lo Stato si rende garante di tale diritto.

18. — Il lavoro non è una merce né può essere trattato come tale. Ogni lavoratore ha diritto al minimo dei mezzi necessari per procurare a sé stesso ed alla sua famiglia una vita degna dell'uomo.

19. — Ogni lavoratore è libero di dare la sua adesione ad un sindacato di sua scelta o di non aderire a nessuno. Egli ha diritto alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, alla protezione professionale, al rispetto della propria specialità, alla formazione tecnica e sociale necessaria per associarsi strettamente a funzioni direttive nel campo del lavoro.

20. — Ognuno ha diritto al riposo necessario per ritemperarsi fisicamente e per provvedere alla propria formazione spirituale, secondo la propria libera scelta.

21. — Ognuno ha diritto alla sicurezza personale. Quando diventa infermo o incurabile, ha diritto ad una funzione sociale compatibile con la sua capacità diminuita; se l'incapacità al lavoro è assoluta, egli e i suoi figli in età minore restano a carico della collettività.

22. — La legge deve essere uguale per tutti, sia che ricompensi o punisca, sia che protegga o reprima.

23. — Ognuno ha libero accesso ai posti, impieghi e funzioni pubbliche, senza alcuna distinzione all'infuori di quella della capacità personale e del valore morale.

24. — I tributi sono ripartiti fra tutti secondo i mezzi economici di ciascuno e in modo da non recare pregiudizio ai beni indispensabili alla vita personale e familiare. Sono motivati soltanto dai bisogni dell'utilità generale e sottoposti a pubblico controllo.

25. — La donna non può essere trattata sotto nessun aspetto come una persona inferiore. La legge le garantisce uno statuto equivalente per dignità a quella dell'uomo, nella vita pubblica e in quella privata. La capacità civile

(continuazione a pagina 21)



# Statuto dei partiti e Costituzione

Tra i problemi che la Francia, come ogni altro Paese che si accinga a darsi una costituzione, deve risolvere, è quello di includere o meno nella sua carta fondamentale una serie di disposizioni che diano riconoscimento giuridico alla attività dei partiti e la regolino nelle forme che può assumere e nelle finalità che può prefiggersi.

Si parla così di « statuto dei partiti » rispondente a esigenze e principi che la Costituente del 1945 ha ritenuto opportuno di non riconoscere, malgrado il diverso avviso della sua commissione incaricata di elaborare la carta costituzionale (1). La Costituente del 1946, tuttavia, vede riproporsi con i suoi termini immutati il problema: esso prospetta l'esigenza, da più parti sentita, di conferire un riconoscimento di diritto pubblico a organizzazioni e collettività che non fanno parte dell'organizzazione statale e che tuttavia, di fatto, esercitano compiti che ai più appaiono di netta natura pubblicistica o di netto interesse pubblico.

Si oppone a codesto riconoscimento una serie di ragioni. Si dice che non è possibile istituire un efficiente controllo della vita democratica dei partiti e delle sue risorse economiche e delle sue finalità occulte. Si soggiunge che il controllo stesso è pericoloso potendosi trasformare in un mezzo capace di coartare gli ideali o di paralizzare le attività dei partiti. Si nota ancora che un riconoscimento che investa le organizzazioni politiche di compiti pubblicistici, toglierebbe al singolo non aderente a un partito ogni possibilità di svolgere una vita politica. Si ha infine la preoccupazione di fare un esperimento prematuro, in quanto l'esperienza dei paesi anglosassoni non appare adatta ai paesi dell'Europa continentale, e questi non hanno né una loro tradizione in proposito, né una fiducia sufficiente nei partiti politici che consenta di affidare loro, per così dire ufficialmente, il compito fondamentale di organizzare la democrazia e di farla funzionare.

I sostenitori, però, del principio che i partiti debbano essere riconosciuti dichiarano di fondarsi sulla osservazione della realtà.

E' trascorso il tempo in cui sembrava possibile proclamare che la

(1) La commissione aveva accolto il principio dell'inclusione di uno statuto dei partiti rispondente ai seguenti principi: 1) pluralità dei partiti; 2) adesione di questi partiti ai principi essenziali della dichiarazione dei diritti dell'uomo; 3) organizzazione interna democratica; 4) controllo delle spese dei partiti e delle loro risorse economiche. L'Assemblea ha tuttavia deciso di non includere nella costituzione uno statuto dei partiti.

Nazione è una « persona » composta di individui indifferenziati, che non ammette alcun intermediario tra sé e i suoi rappresentanti nelle Assemblee legislative. Questa concezione risalente al Rousseau, quantunque sia durata a lungo, appare una mera finzione da quando, attraverso lo sviluppo che hanno assunto questi gruppi, risulta chiaro che essi sono intermediari ineliminabili della volontà popolare. Il diritto positivo può ignorarli, ma di fatto sono essi che discriminano e convogliano o addirittura formano la volontà dei cittadini: essi li inquadrano sotto insegne ideologiche diverse di cui si assumono il compito di realizzare i principi. In realtà la Nazione, sulla maggior parte dei problemi politici, non ha visione e volontà uniche, ma ha tante differenti visioni e volontà quante sono le tendenze ideologiche e le aspirazioni politiche che dividono i cittadini in gruppi distinti, che i partiti appunto tendono a differenziare. E' un fatto che l'attività dei partiti è determinante nel provocare queste differenziazioni o nel rivelarle; è ancora evidente che sono i gruppi politici che organizzano la elezione dei rappresentanti del popolo e, imponendo loro una disciplina di azione comune per tutti gli appartenenti a un medesimo gruppo, si rendono responsabili della loro condotta politica come intermediari naturali fra elettori ed eletti.

Poste queste considerazioni, i sostenitori dell'accoglimento di uno statuto dei partiti sono dell'avviso che sia preferibile trasportare questo riconoscimento, che i partiti hanno ormai ottenuto di fatto, sul piano dei riconoscimenti giuridici, in guisa che assegnando ad essi per diritto tutti o taluni dei compiti che essi svolgono di fatto, sia possibile disciplinarli per garantire la collettività da certi gravi inconvenienti. Stabilire che i partiti debbono svolgere una vita democratica significa garantire che i partiti stessi non possano svolgere un'azione in contrasto con la volontà collettiva dei loro aderenti; controllare le loro risorse economiche significa far conoscere la loro libertà d'azione da influenze di interessi particolari o stranieri che l'opinione pubblica ha tutto il diritto di valutare. Accolto il principio, non sembra serio ostacolo a coloro che lo sostengono la difficoltà pratica di realizzarlo.

In questa direzione, per dar saggio della corrente francese favorevole all'accoglimento di uno statuto dei partiti, può essere utile prendere cognizione di un progetto di statuto che pubblichiamo qui di seguito e che è dovuto al Soguel.

## PROGETTO DI STATUTO DEI PARTITI

Art. 1. — Tutti i partiti politici che aderiscono espressamente alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, e la cui struttura interna è conforme ai principi democratici, hanno diritto di raggruppare cittadini, per organizzarne la partecipazione alla vita politica della Nazione e di intervenire alle elezioni presentando o patrocinando singoli gruppi.

Le associazioni non costituite da partiti politici non hanno diritto di intervenire nelle elezioni, né direttamente, né indirettamente.

Per costituirsi in partito politico, ogni associazione fondata conformemente alla legge del 1901, deve depositare presso la Corte Suprema una dichiarazione dei propri principi e il testo del proprio statuto.

Art. 2. — Entro un mese dalla dichiarazione di un'associazione di costituirsi in partito politico, la Corte Suprema, dopo un dibattito pubblico, dichiara di accordare o rifiutare la registrazione di tale dichiarazione. In caso di rifiuto di registrazione, il Ministro degli Interni, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina che l'associazione sia disciolta.

Art. 3. — Il decreto di registrazione della dichiarazione di principio di un partito può contenere, contemporaneamente, l'ordine di registrazione dello statuto. In tale caso, il partito è costituito e la sua attività è autorizzata senz'altro.

Nel caso che la Corte Suprema ritenga che lo statuto proposto debba essere modificato per essere reso conforme ai principi democratici, emette un decreto motivato, previo contraddittorio, e rende noti i punti sui quali devono essere apportate modificazioni.

L'associazione che ha chiesto di costituirsi in partito ha un mese di tempo per conformare il proprio progetto di statuto alle indicazioni del decreto. La sua attività è autorizzata dal giorno seguente alla pubblicazione del decreto definitivo con il quale la Corte Suprema ha registrato lo statuto.

Art. 4. — I partiti politici sono tenuti a comunicare ogni anno alla Corte Suprema la contabilità dettagliata delle proprie spese e delle proprie entrate, accompagnata dalla documentazione di queste, per renderne possibile il controllo.

Nel caso in cui questa comunicazione non sia fatta o non sia accompagnata dai documenti dichiarati necessari dalla Corte Suprema, questa emette, previo contraddittorio, un decreto motivato che sospende l'attività di quel partito fino a quanto le comunicazioni e le giustificazioni che la Corte ritiene necessarie non siano state fornite.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione di questo decreto.

# L'organizzazione

**Art. 5.** — Tutti i sussidi accordati sotto qualsiasi forma a un partito politico da una impresa industriale, commerciale o finanziaria o da un gruppo di imprese del genere, qualunque ne sia la forma, deve figurare nella contabilità di chi concede il sussidio e la Corte Suprema potrà ordinare tutte le investigazioni necessarie per verificarne la conformità con la contabilità comunicata dal partito che beneficia del sussidio.

La Corte Suprema pubblica ogni anno, per ciascun partito, la lista dei sussidi ricevuti, indicandone l'ammontare e il nome e l'indirizzo dei donatori.

**Art. 6.** — Tutti i sussidi accordati a un partito da una persona fisica o giuridica di nazionalità straniera debbono essere indicati da quel partito in una voce speciale della propria contabilità e comunicati alla Corte Suprema con l'indicazione della nazionalità, del nome e dell'indirizzo del donatore. La Corte Suprema pubblica ogni anno questi conti speciali.

**Art. 7.** — La Corte Suprema pubblica egualmente la lista dei sussidi superiori all'ammontare fissato con sua decisione in una cifra eguale per tutti i partiti e che vengono accordati ai partiti sotto qualunque forma, da parte di persone fisiche o giuridiche di nazionalità francese non rientranti nelle categorie previste dall'art. 5, con l'indicazione del nome e l'indirizzo di questi donatori.

Nel caso in cui la Corte Suprema ritenga che le sovvenzioni siano state suddivise e segnate sotto altri nomi per non incorrere nell'applicazione del comma precedente, comunica con decreto motivato, previo contraddittorio, le ragioni del suo parere, i nomi che presume dissimulati, l'elenco dei donatori sospetti e l'ammontare dei sussidi in contestazione.

**Art. 8.** — Quando la Corte Suprema ritiene che nel corso dell'anno precedente un partito abbia proceduto a spese diverse da quelle che figurano nella sua contabilità e che sono state comunicate conformemente all'art. 4, fa conoscere con decreto motivato, previo contraddittorio, le ragioni di tale apprezzamento e la natura e l'ammontare approssimativo delle spese che ritiene dissimulate.

La Corte può ordinare tutte le investigazioni sulla contabilità del partito in causa, per informarsi meglio sui mezzi mediante i quali si è sopperito alle spese.

La Corte può ugualmente sospendere l'attività del partito in causa quando si verificano le condizioni previste all'art. 4.

**Art. 9.** — Ogni partito legalmente costituito può ricorrere alla Corte Suprema, perchè esamini se l'attività effettiva di un altro partito sia

La moderna storia costituzionale di Francia, ricca di esperienze varie e spesso profonde, sembra volgere, come una spirale che torna indietro progredendo, verso il suo principio. S'invocono, infatti, una più esatta valutazione e una più utile applicazione di quella dottrina dei poteri che ha reso celebre Montesquieu e ha fornito la base alla democrazia moderna.

La portata esatta di quella teoria è stata chiarita dalla dottrina contemporanea e il compito di realizzarne l'applicazione più utile è ormai affidato alla Costituente, che sta attendendo alla redazione della sedicesima Costituzione francese.

Si è tornato a parlare di divisione dei poteri e si è ricordato che Montesquieu più esattamente parlava di divisione di funzioni, terminologia che riporta meglio la sovranità a una sola fonte, s'intende popolare, e che consente una collaborazione effettiva degli organi costituzionali.

La Francia non ha conosciuto, specie negli ultimi anni, i vantaggi di questa collaborazione. E non poteva esserci, perchè la Costituzione del 1875 (vigente fino al 1940) e la legislazione rivoluzionaria (in parte mai abrogata) e la prassi costituzionale (istituitasi dal 1879 con Grévy) avevano in-

staurato una gerarchia di poteri, anzichè una semplice divisione.

In alto, in un olimpo feticista, il potere legislativo.

In basso, organi di mera esecuzione o di applicazione della legge, il potere esecutivo e quello giudiziario.

Il sistema trova oggi, può dirsi all'unanimità, giudici severi tra gli stessi Francesi e a esso si imputa persino la rovina della nazione e la somma dei suoi errori.

Si osserva, da un lato: che cosa giustifica questa gerarchia, se è vero che tutta la sovranità e quindi tutti i poteri derivano dal popolo? (Pépy). Si soggiunge, da altro lato: come è possibile pretendere che per ogni caso un'assemblea di rappresentanti riproduca sempre una vera volontà popolare, tale da farla prevalere sugli altri poteri, quando la prassi del referendum svizzero dà a questo asserto frequenti e solenni smentite? (Blondel). Da ogni parte infine si rilevano da tempo gli inconvenienti del sistema: la Francia ha avuto 104 ministeri in appena 70 anni (1879-1940) dimostrando un'accentuata instabilità del potere esecutivo. Secondo una famosa formula di Royer-Collard le Camere erano divenute « le arene de-

compatibile con la Dichiarazione dei diritti.

Questa istanza dà luogo ad un pubblico contraddittorio davanti alla Corte Suprema e a una ordinanza immediata, la quale ne pubblica il rigetto o l'accoglimento.

In quest'ultimo caso, il partito la cui attività sia stata giudicata incompatibile con la Dichiarazione dei diritti, dispone di un periodo di tempo di sei mesi per conformarsi ad essa.

Il nuovo contraddittorio pubblico ha luogo d'ufficio dopo tale periodo di tempo. La Corte Suprema pronunzia un decreto definitivo, confermando o sopprimendo la registrazione del partito in causa.

In quest'ultimo caso, il Ministro degli Interni emette l'ordine di sciogliere l'associazione che ha dato origine al partito in causa.

**Art. 10.** — Il pubblico Ministero non ha facoltà di assistere e partecipare ai dibattiti, nè ad alcuna deliberazione della Corte Suprema, avente per oggetto la registrazione di dichiarazioni e di statuti di partito o di controllo delle loro risorse, delle loro spese e della loro attività.

Tutti i partiti legalmente costituiti possono partecipare ai dibattiti concernenti un altro partito.

**Art. 11.** — Tutte le modificazioni

apportate alla dichiarazione dei principi o agli statuti di un partito debbono essere comunicati alla Corte Suprema e vengono da essa registrati alle stesse condizioni delle dichiarazioni e degli statuti iniziali.

L'attività del partito non può subire nessuna restrizione durante il periodo di tempo che intercorre fra la comunicazione delle modificazioni e la pubblicazione del decreto motivato della Corte Suprema.

**Art. 12.** — A tutte le elezioni possono essere presentate candidature di indipendenti, a condizione che non siano presentati o patrocinati da alcuna associazione o raggruppamento di fatto.

I voti accordati a candidati presentati in violazione al comma precedente sono nulli.

**Art. 13.** — I partiti politici non sono autorizzati a presentare o patrocinare candidature se non alle elezioni legislative, cantonali, municipali.

Ogni violazione di questa regola può dare luogo, per iniziativa di qualsiasi interessato, all'esclusione dalla pubblica attività e ad una richiesta alla Corte Suprema, perchè la registrazione del Partito venga annullata.

Il decreto è pronunziato dopo pubblico contraddittorio.



# dei pubblici poteri

ve si disputano i poteri» e il potere esecutivo, completamente sottomesso a esse nel gioco paralizzante delle correnti parlamentari, veniva detronizzato in sul nascere o proprio quando si accingeva a dare il primo avvio al suo programma. Il potere esecutivo appariva assolutamente disarmato davanti al Parlamento, tanto che Millerand poté parlare di « tirannide dell'Assemblea »; l'unico rimedio, infatti, concesso al presidente della Repubblica, lo scioglimento della Camera, non era praticamente esercitabile se non con l'autorizzazione del Senato; inoltre codesto diritto era considerato estinto per desuetudine, secondo una prassi giuridica risalente al 1879, la quale si riallaccia al nome del Presidente Grévy.

La supremazia del potere legislativo, non riconosciuta in altre democrazie ove la collaborazione dei poteri è bene assicurata, traeva in Francia origine da ragioni storiche e da presupposti filosofici ormai sorpassati, che in quello stesso Paese non trovano più credito.

In Inghilterra il primo ministro è il leader della Camera dei Comuni; e negli Stati Uniti una evidente collaborazione tra potere esecutivo e potere legislativo si realizza attraverso la partecipazione dei presidenti delle grandi Commissioni del Congresso ai lavori del governo. Ivi la divisione dei poteri, sentita nel senso più genuino, si realizza in una cordiale coordinazione di funzioni. Fu la filosofia di Kant che immaginò sul piano metafisico ciascun potere come una persona morale distinta; fu in Francia Rousseau che proclamò potere dominante il legislativo, perchè espressione della volontà generale, la quale non solo non potrebbe mai errare, ma anzi — secondo i fisiocratici e gli enciclopedisti — sarebbe una costante realizzatrice di leggi naturali. La legge venne così posta sul trono di una superiorità assoluta generale incondizionata assiomatica, difesa in qualche ambiente ancor oggi, malgrado il riconoscimento ormai diffuso, almeno tra giuristi e i pensatori, della inadeguatezza di molte leggi e, talvolta, della loro iniquità.

La storia spiega a sufficienza questo stato di cose. Basta ricordare che in Francia il principio della divisione dei poteri, inteso come supremazia dell'uno sugli altri, fu una efficace macchina messa in moto per limitare il potere del Re. Oggi che non ha più questa funzione, codesta supremazia incontrollata e così accentratrice rivela in pieno soltanto i suoi difetti: mostra le lacune del sistema, e, tra le altre, l'assenza di un vero « potere » giudiziario francese.

Il sistema, del resto, è caduto in

obbrobrio con lo sfasciarsi della Costituzione che l'aveva instaurato, quella del 1875. Infatti quel potere legislativo che aveva conquistato il suo dominio « dittatoriale » (oltre a Millerand cfr. Deslandres) sul potere esecutivo, ha finito per abdicare in favore del suo soggetto nel modo più ignominioso, quando l'Assemblea Nazionale del luglio 1940, in una sbrigativa seduta a procedura celerissima, ha rimesso al governo tutta la potestà legislativa, anche quella di fare una nuova Costituzione, elevando così il decreto legge alla dignità di « decreto costituyente » (Blondel).

\*\*\*

Spiriti pensosi francesi, movimenti e partiti politici, da tempo, e soprattutto dopo il 1934, hanno messo in risalto i difetti del sistema che portava la Francia verso una inevitabile crisi costituzionale, a un tramonto della costituzione del 1875 che la sconfitta militare del 1940 ha concluso, fornendogli un movente molto appariscente, ma del tutto occasionale.

Non è a dire, però, per giudizio degli stessi Francesi, che queste idee siano sempre chiare ed esaurienti e che siano apportatrici di soluzioni sempre efficaci.

Alessandro Millerand nel 1923 invoca un sistema che rafforzi l'autorità del presidente della Repubblica e del Gabinetto nei confronti del Parlamento, mediante una elezione diretta dei ministri da parte dell'assemblea legislativa, e mediante una elezione del presidente della Repubblica, da parte di un corpo elettorale che unisca all'Assemblea tanto i delegati dei Consigli generali, quanto i rappresentanti delle grandi associazioni professionali e intellettuali e artistiche. Al presidente dovrebbero essere dati ampi poteri di sciogliere (per una sola volta) la Camera che, a suo giudizio, abbia rovesciato il governo senza serie ragioni.

Rivolti allo stesso fine, vengono qualche anno dopo i suggerimenti del movimento del « Redressement français » (1926), tendenti ad organizzare il potere esecutivo, mediante il conferimento di una esistenza legale al Consiglio dei ministri e di un'autorità legale, al presidente del Consiglio, entrambi fortificati da una composizione più ristretta, sia del Gabinetto, sia dell'Assemblea. Questa dovrebbe essere controllata da una Corte suprema, guardiana delle convenzioni, del rispetto delle libertà e della pace religiosa, della proprietà e della costituzionalità delle leggi.

Il gruppo de « L'Impartial français » (1926-27) si pronuncia a sua volta per due soluzioni: togliere alla Camera il diritto d'iniziativa in ma-

teria di spese (principio già vigente in Inghilterra) e rimettere al popolo, mediante referendum, la decisione delle questioni importanti che possano mettere in contrasto insanabile il potere esecutivo e quello legislativo.

Analogamente i « democratici popolari » enunciano (1932) a mezzo degli scritti di Marcel Prélot la necessità di creare un rapporto di equilibrio fra potere esecutivo e potere deliberante, assegnando al corpo elettorale un ruolo d'arbitro mediante consultazioni dirette (referendum) che diano al governo indipendenza e più stabilità. Il governo dovrebbe essere rafforzato, organizzando presso il presidente del Consiglio i servizi d'informazione e di azione che gli siano indispensabili; al potere legislativo dovrebbe poi imporsi la collaborazione obbligatoria con organismi tecnici, professionali ed economici, morali e sociali.

Nel 1935 a Reims alla XXV sessione delle « Semaines sociales » Maurice Deslandres, in una importante lezione, dichiara che la designazione parlamentare del capo del potere esecutivo è un paradosso. Un potere che scaturisca da altro potere non può essere eguale a quello che gli ha dato vita; occorre dunque al Capo dello Stato, perchè non sia annichilito dal Parlamento, una origine extra parlamentare; ed essendo dannosa una elezione con suffragio universale per l'eccessivo potere che conferirebbe, resterebbe da preferire una elezione da parte dei membri dei Consigli generali. Il Capo dello Stato dovrebbe avere il potere di sciogliere tanto la Camera quanto il Senato (composto in modo diverso da quello attuale) senza approvazione preventiva dell'altro consesso, perchè altrimenti vi sarebbe autorizzazione e non potere. Il presidente infine dovrebbe sempre poter chiedere, ove creda, ratifica di una legge al referendum popolare.

Anche l'« Union Interparlementaire » interviene nell'esame del problema e, in un congresso tenutosi a Madrid nel 1935 con la partecipazione dei rappresentanti di varie nazioni, formula voti che non sia abolito il controllo parlamentare del governo, ma che questo sia rafforzato nella sua stabilità con alcune misure:

1° — potere di scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato, inteso come mezzo di consultazione regolare del Paese;

2° — fissazione di un termine per la votazione del bilancio, con l'obbligo, per ogni deputato che proponga una nuova spesa, d'indicare il mezzo per sopperirvi;

3° — creazione di organi consultivi chiamati a collaborare alla preparazione delle leggi, specialmente economiche;

4° — rappresentanza nella seconda Camera d'interessi economici sociali e intellettuali e delle organizza-

zazioni di lavoratori e datori di lavoro;

5° — attribuire a organi regionali alcune competenze in materia economica, per alleggerire i lavori del Parlamento;

6° — creazione di una Commissione legislativa generale permanente e istituzione di Commissioni parlamentari permanenti (composte proporzionalmente alle forze numeriche dei partiti) al fine di migliorare la tecnica e la procedura parlamentare.

Il gruppo « 9 juillet » nel 1934 enuncia a sua volta un piano di nuova Costituzione e sollecita un rafforzamento del potere esecutivo riorganizzando la responsabilità ministeriale. Vuole: che questa sia normalmente individuale e solo eccezionalmente solidale, che sia riservata al solo governo l'iniziativa per spese nuove, che si addivenga alla riduzione del numero dei ministri e che si organizzi una presidenza permanente del Consiglio. Il potere legislativo, secondo questo piano, dovrebbe essere esercitato da due Assemblee, di cui una eletta a suffragio universale obbligatorio con sistema di lista regionale a voto preferenziale (sistema che sarebbe atto a creare maggioranze stabili). Questa Camera dovrebbe avere il potere di rovesciare il governo, con voto di sfiducia riguardante la condotta dell'intero Gabinetto, ma se il nuovo governo ottenesse al suo primo presentarsi la fiducia dell'Assemblea, questa dovrebbe sciogliersi automaticamente quando decretasse in una nuova occasione la sfiducia. Seguirebbero nuove elezioni entro tre mesi.

L'altra assemblea, il Senato, eletto secondo il piano proposto dal « 9 juillet » per nove anni a suffragio universale a tre gradi dai delegati dei consigli municipali, dovrebbe essere sottoposto a rinnovamento triennale. Il Senato non dovrebbe poter rovesciare il governo e dovrebbe inchinarsi a quelle deliberazioni della Camera dei deputati che fossero state riconfermate in seconda e terza lettura. Il piano prevede ancora un consiglio nazionale economico, composto di rappresentanti di interessi economici raggruppati per professioni e regioni, che dovrebbe essere consultato sulle proposte di legge economiche e finanziarie, e che dovrebbe costituire uno strumento di coordinazione fra le diverse branche dell'economia nazionale.

Anche un eminente giurista, René Capitant, ha fatto sentire nel 1934 la sua voce in favore del potere di scioglimento della Camera da parte del capo dello Stato; egli inoltre ha sostenuto la necessità di creare la presidenza del Consiglio, circondando il Gabinetto di consigli grandi e permanenti che preparino e guidino la sua attività legislativa.

Sempre nello stesso anno (1934), in

cui i noti avvenimenti rivoluzionari del febbraio dettero un grande risalto alla crisi dello Stato, « Les Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique » dedicarono alla crisi stessa un fascicolo in cui il professor Le Fur si pronuncia per una delimitazione esatta delle attribuzioni delle Camere, badando che i progetti di legge siano materialmente preparati da un corpo speciale che ne curi la redazione.

Il diritto di emendamento dovrebbe essere regolato in tal modo da evitare che i progetti accurati siano sconvolti da emendamenti improvvisati. Inoltre le Camere non dovrebbero avere il diritto di proporre spese nuove e il bilancio dovrebbe essere discusso sul progetto ministeriale e non sul progetto parlamentare il quale, talvolta, gli si è sostituito, aumentando le spese e riducendo le entrate.

Il Le Fur sostiene che il Capo dello Stato dovrebbe essere eletto da un collegio molto ampio, comprendente elettori nominati da tutti i grandi corpi dello Stato, dai consigli generali, dalle camere di commercio e di agricoltura, dalle grandi associazioni di interesse generale. Dovrebbe essere ammesso lo scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato e il Paese dovrebbe essere consultato direttamente mediante referendum nei casi di disaccordo o semplicemente di esitazione su gravi misure da prendere. Bisognerebbe inoltre sopprimere la responsabilità politica dei ministri, almeno quella solidale e senza alcun limite di tutto il Gabinetto per la condotta di un solo ministro. Il Le Fur osserva anche quanto sia indispensabile garantire l'indipendenza del potere giudiziario. Essa non si realizza con un guardasigilli che è alla mercé di un voto delle Camere e avente a sua volta, col mezzo dell'avanzamento, a sua discrezione tutti i magistrati.

E' ancora da ricordare che Andrea Tardieu nel 1934 iniziò una vasta campagna per illuminare l'opinione pubblica sui vizi del sistema parlamentare ai quali egli pensa si debba ovviare con le seguenti principali riforme di dettaglio da apportare alla costituzione del 1875.

1° — dare al potere esecutivo il potere di sciogliere le Camere;

2° — togliere alla Camera dei deputati il diritto di proporre spese;

3° — estendere i mezzi di consultazione popolare con il referendum e conferendo il suffragio anche alle donne.

Infine nel 1936 Marcel Prélot presentò al Collegio filosofico della Sarta un rapporto sulle riforme parlamentari che dovrebbero essere adottate. Egli suggerisce che il voto di sfiducia al Governo non possa essere emesso prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla fine delle discussioni (si otterrebbe così

maggiore ponderatezza) e che il voto stesso comporti la automatica dissoluzione della Camera nei casi in cui la sfiducia si riversi sull'intero Governo. Bisognerebbe infatti distinguere dalla questione di fiducia legislativa (che in caso di caduta del Gabinetto comporterebbe un referendum nazionale) la questione di fiducia amministrativa, che riguarderebbe un solo ministro in ragione della gestione del suo dicastero e che comporterebbe dimissione individuale.

Sono queste le tesi principali affiorate in Francia prima della seconda guerra mondiale e, dopo tutto, esse potrebbero essere raggruppate intorno a pochi punti comuni che mettano in evidenza la profondità di una crisi costituzionale che la nuova Costituzione risolverà.

Coloro, tuttavia, che desiderino una più ampia documentazione, potranno utilmente risalire anche al « Dossier Louis Sellier » annesso al processo verbale della Camera dei Deputati (seduta del 7 gennaio 1934), che costituisce un prezioso bilancio dell'opinione francese in materia, e al libro di Emile Giraud « La crise de la démocratie et le renforcement du pouvoir exécutif » (Parigi, 1938). Il Giraud ha poi concretato con André Garcia un piano di revisione della Costituzione del 1875 nella « Revue du droit public et de la science politique » (giugno 1940).

\*\*\*

Alla fine della guerra le discussioni sulla riforma della Costituzione sono state riprese e si sono aggiunte le opinioni ufficiali dei partiti o dei loro esponenti più notevoli.

Il « Mouvement républicain populaire » in un congresso nazionale del 1945 ha discusso e approvato un rapporto presentato da Francesco de Menton, arrivando alla risoluzione, per quanto riguarda il nostro tema, di sollecitare una organizzazione dei poteri pubblici che comporti:

1° — un presidente della Repubblica eletto per sette anni da un collegio che comprenda, oltre il parlamento, anche i rappresentanti dei Consigli generali e quelli delle municipalità e dei territori d'oltre mare. Il presidente della Repubblica dovrebbe avere l'incarico degli interessi dell'Unione francese e la salvaguardia della Costituzione; dovrebbe eleggere il presidente del Consiglio e assicurare la continuità della politica estera, della difesa nazionale e della politica demografica;

2° — un Consiglio dei ministri;

3° — un Parlamento composto di due assemblee, una eletta a suffragio universale, investita del potere di controllo sul governo, e l'altra composta di rappresentanti di collettività locali e di rappresentanti di organizzazioni economiche, che non potrà far decadere il governo;

4° — un corpo elettorale che manifesti la sua volontà mediante elezioni, o mediante referendum.

I rapporti fra i pubblici poteri, secondo questo programma, sarebbero caratterizzati dalle seguenti norme: le disposizioni generali d'ordine economico (che non portino attentato alle libertà individuali, non comportino spese nuove e non modifichino le strutture economiche), resterebbero di esclusiva pertinenza del governo. La Camera conserverebbe solo un potere di modificare le disposizioni governative, il voto di sfiducia produrrebbe scioglimento della Camera e nuove elezioni. Il referendum dovrebbe essere invocato solo da governi che ottengano la fiducia delle Camere, a meno che non si tratti di far decidere la costituzionalità di una legge. Ma questo controllo di costituzionalità sarebbe normalmente affidato a un Consiglio politico presieduto dal presidente della Repubblica, mentre il referendum entrerebbe in azione nei casi eccezionali di disaccordo tra la Camera e il Consiglio politico.

Il partito socialista, che è nel numero dei più ardenti assertori della necessità di profonde riforme costituzionali, nel suo congresso parigino dell'agosto 1945, ha dibattuto a sua volta il problema. Léon Blum da tempo nei suoi scritti e discorsi aveva invocato un sistema di tipo americano o elvetico, i quali « si fondano sulla separazione equilibrata dei poteri e assicurano al potere esecutivo una autorità indipendente e continua ».

Con più dettagli, altro esponente del partito socialista, Vincent Auriol, in un suo recentissimo libro (« Hier... demain », Parigi 1945) sostiene l'opportunità delle seguenti riforme:

1° — istituzione di due assemblee: « Assemblea nazionale della repubblica » e « Consiglio nazionale delle provincie » la quale ultima, rappresenterebbe anch'essa l'insieme della nazione, ma specialmente nella sua attività economica, nei rapporti sociali dei cittadini, nella varietà dei bisogni e degli interessi regionali.

2° — Il Capo dello Stato dovrebbe essere eletto dall'Assemblea nazionale a scrutinio pubblico e a maggioranza assoluta, col compito precipuo di vegliare alla esecuzione di un piano e di un preciso programma governativo per la durata triennale della legislatura. Questo piano dovrebbe essere concepito come una specie di contratto di lavoro fra la maggioranza parlamentare e il capo del potere esecutivo, onde ne deriverebbe stabilità e rapidità d'azione.

3° — La sovranità nazionale dovrebbe essere assicurata mediante un largo uso del referendum, che in ogni momento potrebbe imporre la sua legge e il suo arbitrato. L'estensione del suffragio universale dovrebbe essere agganciata all'obbligatorietà del voto.

(continua a pag. 22)

## Un programma di lavoro "costituente"

*Per chiarire quale complesso di problemi si presentino a una assemblea costituente in genere e a quella francese in specie, pubblichiamo il seguente schema elaborato da François Goguel e pubblicato nella rivista « Esprit ».*

I — La Costituzione dovrà contenere in preambolo una Dichiarazione dei Diritti?

In caso affermativo, l'esistenza di questa dichiarazione produrrà un controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie (cioè un controllo della loro conformità con la Dichiarazione dei Diritti).

In che modo questo controllo potrà eventualmente essere esercitato? (Cf. questione IX).

II — La Costituzione dovrà applicarsi esplicitamente ai territori extra-europei dell'Unione francese?

In caso affermativo, dovrà fissare certi principi della loro amministrazione, o prevedere semplicemente le modalità della partecipazione dei loro abitanti (francesi d'origine e indigeni) alla vita politica della Nazione?

III — La Costituzione dovrà stabilire una o due Assemblee rappresentative?

Nella seconda eventualità — essendo chiaro che la prima Assemblea deve essere eletta a suffragio universale, nelle condizioni che assicurino l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla rappresentanza nazionale — quale deve essere il carattere della seconda Assemblea?

a) Dovrà essere analoga, per la sua formazione, al Senato della III Repubblica, il suo ufficio potendo essere:

1) sia puramente legislativo e non politico;

2) sia puramente consultivo, sicché il testo di una legge votata per la seconda volta dalla prima Assemblea deve essere promulgato tale e quale?

b) Dovrà essere l'Assemblea che rappresenti specialmente le popolazioni e i territori extra-europei dell'Unione francese?

c) Dovrà essere — accanto alla prima Assemblea, che rappresenta le persone — l'Assemblea rappresentativa delle comunità (comuni, dipartimenti o regioni, territori extra-europei, sindacati, imprese, famiglie spirituali (?), eventualmente associazioni familiari (??)?

d) Nel caso d'una risposta affermativa alle domande b) e c) i suoi diritti politici dovranno essere analoghi a quelli della prima Assemblea?

e) Dovrà essere, un semplice Consiglio di tecnica giuridica (analogo al Consiglio di Stato nelle sue funzioni non contenziose), non avendo riguardo che alla forma della redazione delle leggi, e non alla loro sostanza?

IV — La Costituzione dovrà istituire una funzione di rappresentanza e di direzione generale della Nazione distinta da quella devoluta al Primo Ministro? In caso affermativo, dovrà affidarla a un Presidente della Repubblica o a un Collegio presidenziale (eventualmente incaricato del controllo della costituzionalità)? Come questo Presidente o questo Collegio presidenziale dovranno essere designati, se si scarti l'elezione a suffragio universale per timore di far nascere dei conflitti, analoghi a quello del 1851, fra il Presidente e l'Assemblea, mentre la designazione dalla o dalle Assemblee parlamentari hanno, d'altra parte, l'inconveniente di legare troppo direttamente l'eletto o gli eletti ad una maggioranza politica che può essere provvisoria? Quanto tempo debbono durare le sue funzioni (problema da risolvere in collegamento con quello della durata del mandato dei membri della prima Assemblea)?

Quale deve essere la responsabilità (penale soltanto, o insieme politica e penale) del Presidente o del Collegio presidenziale?

V — Il Primo ministro deve essere designato dal presidente della Repubblica (o dal Collegio presidenziale) o eletto dalla Assemblea (o dalle Assemblee)? Per un tempo determinato o senza un termine fisso?

Deve essere un capo di governo — nel quale caso gli si lascerà la scelta dei suoi collaboratori — o un semplice « presidente del Consiglio » — nel quale caso gli altri ministri potrebbero essere eletti nello stesso tempo dalla Assemblea (o dalle Assemblee) (come i membri del Consiglio Federale svizzero)?

Bisogna prevedere l'esistenza, accanto ai ministri, dei sottosegretari di Stato o dei segretari generali permanenti? o, eventualmente, in ogni dipartimento ministeriale, d'un sottosegretario di Stato o segretario generale politico, non permanente, e d'un altro, tecnico e permanente?

VI — Il meccanismo della responsabilità ministeriale (che produce obbligatoriamente la dimissione degli interessati) deve essere sottoposto a regole particolari: forma di scrutinio, intervallo fra il deposito

(continua a pagina 22)

# IL REGOLAMENTO INTERNO

*Dal regolamento che un'Assemblea si dà, dipende tutto il suo lavoro, giacchè è il regolamento che disciplina la procedura legislativa e lo svolgimento dei dibattiti.*

*La Costituente francese del 1945 sotto la spinta dell'urgenza adottò un regolamento che riportiamo nella sua traduzione letterale. Esso è improntato alla concezione collettivista del parlamentarismo, esaltando il valore dei gruppi e quindi delle commissioni legislative, formate con rappresentanti dei gruppi politici stessi. Il sistema, accusato di eliminare ogni iniziativa parlamentare dei deputati, concepiti come esponenti dei partiti e non come diretti rappresentanti della volontà popolare, rivela in pieno le sue caratteristiche, specialmente nelle norme adottate per la procedura d'urgenza e in quelle relative alla materia del bilancio.*

## RISOLUZIONE DEL 22 NOVEMBRE 1945 CHE FISSA IL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENTE

### CAPITOLO I

#### Denominazione dell'Assemblea e dei suoi membri

Art. 1. — L'Assemblea eletta il 21 novembre 1945, si denomina Assemblea Nazionale Costituente.

I suoi membri portano il titolo di deputati all'Assemblea Nazionale Costituente.

### CAPITOLO II

#### Ufficio provvisorio di presidenza per anzianità (*bureau d'âge*).

Art. 2. — Alla seduta d'apertura dell'Assemblea Nazionale Costituente, il più anziano dei membri presenti occupa il seggio presidenziale. I sei deputati più giovani presenti, adempiono alle funzioni di segretario fino alle elezioni dell'ufficio definitivo.

### CAPITOLO III

#### Uffici - Verifica dei poteri - Dimissioni

Art. 3. — L'Assemblea verifica la validità dei poteri dei suoi membri e la validità della loro elezione.

A questo fine, i processi verbali di elezione, sono, con i documenti giustificativi, rimessi dal Presidente all'esame di dieci uffici estratti a sorte in seduta pubblica.

I deputati che entrano in funzione posteriormente alla formazione degli uffici, sono chiamati a far parte degli uffici ai quali appartengono i loro predecessori, se essi ne hanno, e, nel caso contrario, sono assegnati, mediante estrazione a sorte, a uno degli uffici precedentemente costituiti.

Ciascun ufficio elegge un presidente e un segretario.

Gli uffici procedono, senza indugio, all'esame dei processi verbali di elezione e designano i deputati incaricati delle funzioni di relatori.

Art. 4. — I processi sono ripartiti tra gli uffici e nell'ordine alfabetico dei dipartimenti, oltre che dei territori d'oltremare e, per quanto è possibile, proporzionalmente al numero totale delle elezioni. Essi sono esaminati da commissioni di cinque membri almeno, formate in ciascun ufficio mediante sorteggio.

I reclami elettorali devono essere indirizzati al Presidente dell'Assemblea, che ne investe l'ufficio competente.

Gli uffici devono riferire all'Assemblea le loro conclusioni nel termine massimo di 15 giorni.

L'Assemblea può, su loro domanda, accordare un termine supplementare.

Art. 5. — Tutti i rapporti relativi alle elezioni devono essere pubblicati nel *Giornale Ufficiale* prima che l'Assemblea sia chiamata a decidere.

Se il rapporto conclude per la convalida, la verifica è portata d'ufficio in capo all'ordine del giorno della seduta seguente, salvo iscrizione di un deputato su questa verifica.

Se una iscrizione interviene dopo il regolamento dell'ordine del giorno e prima della verifica, quella è riportata di seguito all'ordine del giorno, a meno che l'Assemblea, su proposta del Presidente dell'ufficio o del relatore, non stabilisca immediatamente una data fissa per questa discussione.

Allorchè è domandato lo scrutinio pubblico in materia di verifica di elezione, esso ha luogo di diritto alla tribuna.

Il Presidente proclama deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

Art. 6. — Allorchè l'Assemblea ordina una inchiesta su una elezione contestata, viene nominata negli uffici una Commissione composta di dieci membri, in ragione di un membro per ufficio, incaricata di procedere alla detta inchiesta e sottomettere le sue decisioni all'Assemblea.

Il deputato la cui elezione è sottoposta a inchiesta, può designare un membro dell'Assemblea, che è aggiunto ai dieci commissari, ma soltanto con voto consultivo.

Art. 7. — I deputati, i poteri dei quali non sono stati ancora convalidati, possono prendere parte alla deliberazione e ai voti. Tuttavia, il diritto del voto è sospeso per ogni deputato di cui l'ammissione è stata aggiornata con decisione dell'Assemblea.

I deputati non convalidati, non votano sulla loro ammissione nè negli uffici nè in Assemblea generale.

Essi non possono nè presentare proposte di legge nè proporre emendamenti.

Art. 8. — Ogni deputato, i cui poteri sono stati verificati, può dimettersi dalle sue funzioni.

Le dimissioni date da un deputato prima della verifica dei poteri, non tolgono all'Assemblea il diritto di procedere a questa verifica.

Le dimissioni sono indirizzate al Presidente, che ne porta a conoscenza l'Assemblea nella prima seduta successiva.

La dimissione accettata dall'Assemblea, è immediatamente notificata al Ministro dell'Interno.

### CAPITOLO IV

#### Ufficio definitivo (*bureau définitif*)

Art. 9. — L'Assemblea Nazionale Costituente nomina un ufficio, che ha tutti i poteri per presiedere alle sue deliberazioni e per organizzare e dirigere tutti i servizi nelle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Questa elezione ha luogo quando i poteri della metà più uno dei membri dell'Assemblea sono stati verificati.

Art. 10. — L'Ufficio definitivo dell'Assemblea Nazionale Costituente si compone di:

- 1 presidente
- 5 vice presidenti
- 8 segretari
- 3 questori.

I vice presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza. L'ordine di sostituzione è stabilito dall'Ufficio.

Le funzioni dei questori sono stabilite dal presente Regolamento e ripartite dall'Ufficio.

I membri dell'Ufficio sono eletti per la durata dell'Assemblea.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto alla tribuna.

# DELL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

Se la maggioranza assoluta non è stata raggiunta nei due primi turni di scrutinio, al terzo turno è sufficiente la maggioranza relativa e, in caso di parità di votazione, è eletto il più anziano.

I Vice presidenti, i segretari e i questori sono eletti a scrutinio di lista e per scrutinio separato per ogni funzione.

A pena di nullità, le schede deposte nell'urna non debbono portare un maggior numero di nomi, per ciascuno scrutinio, dei seggi per i quali si deve provvedere.

Art. 11. — Dopo l'elezione dell'Ufficio definitivo, il Presidente dell'Assemblea porta a conoscenza del Governo che l'Assemblea Nazionale Costituente è costituita.

## CAPITOLO V

### Gruppi

Art. 12. — I deputati possono organizzarsi in gruppi per affinità politica.

I gruppi sono costituiti dopo che sarà stata rimessa all'Ufficio dell'Assemblea una dichiarazione, resa pubblica, comune a tutti i loro membri, firmata da essi e tenente luogo di programma politico.

Nessuno può figurare sulla lista di più gruppi.

Art. 13. — È vietata la costituzione in seno all'Assemblea di gruppi chiamati « di difesa d'interessi particolari, locali o professionali ».

## CAPITOLO VI

### Commissioni

Art. 14. — Per preparare le deliberazioni dell'Assemblea in materia costituzionale, sarà nominata una commissione della Costituzione di 42 membri, designati dai gruppi, in conformità dell'art. 17, secondo le regole della rappresentanza proporzionale.

La commissione provvederà a stabilire il suo regolamento interno. Essa eleggerà un ufficio nelle condizioni previste dall'art. 19.

Nessun membro di questa commissione potrà far parte di altra commissione.

La presenza alle riunioni della commissione sarà obbligatoria.

In caso di tre assenze consecutive non giustificate, o di un numero di assenze non consecutive pari a un terzo delle sedute mensili, il membro della commissione sarà dichiarato dimissionario d'ufficio dall'Ufficio dell'Assemblea, debitamente avvisato dal Presidente della commissione, e sostituito a cura del gruppo al quale appartiene.

In caso di assenza giustificata, l'interessato sarà sostituito da un supplente, designato volta per volta dal suo gruppo.

Com'è stabilito dall'art. 30, le presenze e le assenze saranno pubblicate dopo ogni seduta sul *Giornale Ufficiale*.

Art. 15. — L'Assemblea nomina nel suo seno, per tutta la sua durata, 17 commissioni generali che prendono le denominazioni seguenti:

1° Commissione degli affari economici, delle dogane e delle convenzioni commerciali.

2° Commissione per gli affari esteri.

3° Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione.

4° Commissione per la difesa nazionale.

5° Commissione per l'educazione nazionale e le belle arti, per la gioventù, per gli sports e per gli svaghi.

6° Commissione per le imprese nazionali e per la produzione (lavori pubblici, miniere, forze motrici).

7° Commissione per la famiglia, per la popolazione e per la sanità pubblica.

8° Commissione di finanza e di controllo del bilancio.

9° Commissione per l'Interno, per l'Algeria e per l'amministrazione generale, dipartimentale e comunale.

10° Commissione per la giustizia e per la legislazione generale.

11° Commissione per i mezzi di comunicazione (strade ferrate, marina mercantile e linee aeree), per le poste, telegrafi e telefoni.

12° Commissione per le pensioni civili e militari e per le vittime della guerra e della repressione.

13° Commissione per la stampa, per la radio e per il cinema.

14° Commissione per la ricostruzione e per i danni di guerra.

15° Commissione per il regolamento e le petizioni.

16° Commissione per i territori d'oltremare.

17° Commissione per il lavoro e per la sicurezza sociale. Inoltre, l'Assemblea può decidere la costituzione di commissioni speciali per un oggetto determinato e nominate secondo la procedura prevista dall'art. 17 per la nomina delle commissioni generali.

Art. 16. — Le commissioni generali sono nominate in seduta pubblica.

Esse sono composte ciascuna di 42 membri, a eccezione della commissione per il regolamento e le petizioni, che comprende 21 membri.

Art. 17. — Cinque giorni prima della data fissata per la nomina delle commissioni, gli uffici dei gruppi rimettono al Presidente dell'Assemblea, per essere pubblicata sul *Giornale Ufficiale*, la lista elettorale dei loro membri.

Per poter presentare una lista di candidati a una commissione generale, i gruppi devono comprendere almeno 14 membri.

I gruppi, che non raggiungono questa cifra, e i deputati che non appartengono ad alcun gruppo, devono aggregarsi a un gruppo di loro scelta, con il consenso dell'ufficio di tale gruppo, allo scopo di poter figurare nel seguito della sua lista elettorale.

Tre giorni prima della data fissata per la nomina delle commissioni, gli uffici dei gruppi, dopo essersi consultati, rimettono al Presidente dell'Assemblea la lista dei candidati che essi hanno formata secondo il principio di proporzionalità: questa lista è pubblicata sul *Giornale Ufficiale*.

La lista dei candidati sarà ratificata dall'Assemblea se, prima della nomina, essa non ha sollevato l'opposizione di cinquanta membri almeno.

Le opposizioni sono rimesse in iscritto al Presidente e pubblicate sul *Giornale Ufficiale*. In caso di opposizione, l'Assemblea procede al voto per scrutinio di lista in assemblea generale.

In caso di vacanza nelle commissioni, i gruppi interessati rimettono al Presidente dell'Assemblea i nomi dei membri chiamati a sostituire i membri uscenti; si procederà alla loro nomina con le modalità sopra previste.

Art. 18. — Nessun deputato può far parte di più di due commissioni generali.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano per la commissione per il regolamento e le petizioni e per la commissione di contabilità.

Art. 19. — Dopo la loro nomina, le commissioni, convocate dal Presidente dell'Assemblea, nominano il loro ufficio e si adopereranno di dare a ciascun gruppo una rappresentanza corrispondente alla loro importanza numerica.

L'Ufficio si compone di:

1 presidente

2 vice presidenti

2 segretari.

Solo la Commissione della Costituzione e la commissione per le finanze nominano un relatore generale.

Art. 20. — Quando l'Assemblea è chiamata a designare

dei membri per rappresentarla in un organismo extraparlamentare, la o le commissioni competenti dell'Assemblea sono incaricate di proporre le candidature; se sorge dubbio sulla commissione competente, l'Assemblea decide per alzata e seduta.

Le commissioni possono scegliere i candidati, sia tra i propri membri, sia tra gli altri membri dell'Assemblea.

Si procede alla pubblicazione e alla nomina dei candidati con le modalità previste dall'art. 17.

Nel caso in cui una o più candidature concorrenti si manifestassero, o se ne viene fatta domanda da un membro dell'Assemblea, la designazione ha luogo per scrutinio.

## CAPITOLO VII

### Deposito dei progetti e delle proposte.

Art. 21. — I progetti di legge presentati in nome del Governo sono depositati da uno dei Ministri nell'Ufficio dell'Assemblea.

Essi sono trasmessi alla commissione competente o a una commissione speciale, stampati e distribuiti.

Art. 22. — Le proposte di legge o di risoluzione depositate dai Deputati sono formulate per iscritto e precedute da una esposizione dei motivi che le hanno ispirate; le proposizioni di legge sono redatte in articoli.

Esse sono depositate nell'Ufficio dell'Assemblea, rimesse alla commissione competente o a una commissione speciale, stampate e distribuite.

Art. 23. — Quando, ai sensi dell'art. 4 della legge costituzionale del 2 novembre 1945, il Governo richiede una nuova deliberazione, questa deliberazione è iscritta di diritto in testa all'ordine del giorno della sessione seguente.

L'Assemblea può confermare il suo primo voto senza rinvio alla commissione. In caso di rinvio alla commissione, questa deve far conoscere le sue conclusioni nel termine disposto dall'Assemblea, il quale non può, in nessun caso, superare gli otto giorni.

Art. 24. — I progetti o le proposte respinte dall'Assemblea non possono essere ripresentate prima di un mese.

## CAPITOLO VIII

### Lavori delle commissioni.

Art. 25. — L'Assemblea dedica in generale la giornata del mercoledì e le mattine degli altri giorni ai lavori delle commissioni.

Art. 26. — Le commissioni sono incaricate di esaminare, a cura del Presidente, tutti i progetti e le proposte che rientrano nella loro competenza, oltre tutti i documenti che vi si riferiscono.

In caso di conflitto di competenza tra due o più commissioni, il Presidente sottopone la questione alla decisione dell'Assemblea.

I membri dell'Assemblea possono prendere visione, senza spostarli dal luogo ove sono depositati, dei documenti rimessi alle commissioni.

Questi documenti e i processi verbali degli uffici e delle commissioni sono depositati negli Archivi dell'Assemblea.

Art. 27. — L'autore di una proposta o di un emendamento può essere convocato alle sedute della commissione. Egli si ritira al momento del voto.

Ciascuna commissione ha il diritto di designare uno dei suoi membri a partecipare con voto consultivo ai lavori della commissione di finanza durante l'esame dei capitoli del bilancio o dei registri di credito, che rientrano nella sua competenza.

I relatori speciali della commissione di finanza partecipano di diritto, con voto consultivo, ai lavori delle commissioni, la cui competenza corrisponda al bilancio particolare, di cui essi hanno il rapporto.

Art. 28. — Le commissioni incaricate di esprimere un parere devono fare stampare e distribuire il loro parere durante gli otto giorni seguenti la distribuzione dei rapporti sull'argomento.

La mancanza di distribuzione di un parere nel tempo

prescritto, non può ostacolare l'iscrizione nell'ordine del giorno delle conclusioni d'un rapporto.

Passato il termine di cui sopra, nessuna domanda di rinvio per parere può essere formulata. La commissione potrà sempre dare verbalmente comunicazione del giorno fissato per la discussione dell'argomento.

Il Presidente sottopone le domande di parere alla decisione dell'Assemblea.

Quando un progetto o una proposta è stata oggetto di un rinvio per parere, la commissione interessata designa un relatore, il quale ha il diritto di partecipare con voto consultivo ai lavori della commissione investita dell'argomento. Reciprocamente, il relatore della commissione investita dell'argomento ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione incaricata di esprimere il suo parere.

Art. 29. — Negli otto giorni che seguono la distribuzione d'un progetto o d'una proposta o la divisione d'un emendamento, la commissione designa un relatore.

Tranne nel caso di nuova deliberazione prevista dall'art. 23, il rapporto deve essere depositato stampato e distribuito nel termine fissato dall'Assemblea e, al più tardi, nel mese seguente la distribuzione del progetto o della proposta o della decisione dell'emendamento.

In caso d'urgenza, il rapporto è pubblicato nel *Giornale Ufficiale*.

Durante gli intervalli delle sedute, i rapporti delle Commissioni possono, in caso di urgenza, essere depositati mediante allacciamento al processo verbale dell'ultima seduta, quando la domanda viene fatta dal relatore.

Art. 30. — In tutte le Commissioni, la presenza della maggioranza assoluta dei membri è necessaria per la validità delle votazioni.

La votazione per scrutinio è obbligatoria, in tutte le materie, quando essa è richiesta da tre membri. I risultati della votazione e i nomi dei votanti sono pubblicati nel *Bollettino delle Commissioni* previsto nell'articolo seguente.

Quando una votazione non può aver luogo per mancanza del quorum, lo scrutinio ha luogo validamente, qualunque sia il numero dei membri presenti, nella seduta seguente, che non può essere tenuta prima che sia trascorsa un'ora.

L'indomani di ogni seduta di commissione, i nomi dei membri presenti, giustificati o assenti per congedo, sono inseriti nel *Giornale Ufficiale*; lo svolgimento di una votazione in mancanza di quorum, vi è ugualmente menzionato.

L'assenza di un membro, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, dev'essere notificato dal Presidente della Commissione al gruppo interessato, in vista della sua sostituzione.

Art. 31. — Ogni settimana viene pubblicato un *Bollettino delle Commissioni*, nel quale sono iscritte le indicazioni previste nell'articolo seguente, così come tutte le altre informazioni relative ai lavori delle Commissioni e il cui termine sarà stabilito per decisione dell'Ufficio dell'Assemblea.

## CAPITOLO IX

### Iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Organizzazione dei dibattiti.

Art. 32. — I vice presidenti dell'Assemblea, i Presidenti delle Commissioni e i Presidenti dei gruppi di almeno 14 membri sono convocati, ogni settimana se occorre, dal Presidente dell'Assemblea, per esaminare l'ordine dei lavori e per fare tutte le proposte concernenti il regolamento dell'ordine del giorno.

Il Governo è avvertito dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza; esso può delegare un rappresentante.

Alla fine della seduta seguente la riunione della Conferenza, il Presidente sottopone le proposte della Conferenza all'approvazione dell'Assemblea.

L'ordine del giorno stabilito dall'Assemblea, non può essere ulteriormente modificato che da un voto emesso sia per iniziativa del Governo o d'una Commissione, sia su domanda firmata da cinquanta membri, la di cui presenza deve essere constatata per appello nominale.



Art. 33. — Salvo il caso di nuova deliberazione prevista dall'articolo 23 e il caso di discussione immediata prevista dal successivo articolo 54, la domanda di inclusione nell'ordine del giorno di un progetto o d'una proposta non può prodursi che dopo il deposito e la distribuzione del rapporto.

Quando la Commissione non ha fatto relazione di una proposta o di un emendamento separato nel termine di un mese previsto dall'art. 29, la sua iscrizione immediata nell'ordine del giorno può essere proposta all'Assemblea su domanda firmata da 50 membri, la cui presenza deve essere constatata per appello nominale.

Art. 34. — Quando il rapporto e, se è il caso, il parere sono distribuiti, la Commissione incaricata di esaminare la sostanza può domandare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno d'una qualsiasi seduta, con la riserva che non vi sia dibattito.

Questa domanda d'iscrizione deve essere indirizzata al Presidente dell'Assemblea, che ne incaricherà la Conferenza dei Presidenti.

Per decisione della Conferenza, di cui il Presidente dà comunicazione all'Assemblea, l'argomento è iscritto al più presto in capo all'ordine del giorno della seduta di due giorni dopo.

Se uno o più deputati si oppongono alla procedura di inclusione senza dibattito, essi sono tenuti a formulare, per iscritto, questa opposizione, la quale è pubblicata nel *Giornale Ufficiale*.

Il progetto o la proposta è, in questo caso, ritirata dall'ordine del giorno, e le opposizioni sono trasmesse alla commissione incaricata di esaminare la sostanza di essa, che deve interpellarne gli autori, se essi lo richiedono.

La commissione incarica l'Assemblea di un rapporto supplementare, che deve riportare tutte le obiezioni formulate.

Tre giorni almeno dopo la distribuzione di questo rapporto supplementare, il progetto o la proposta può essere di nuovo inserita nell'ordine del giorno, con la procedura prevista per le inclusioni senza dibattito.

In questo caso, solo una domanda di ritiro, firmata da 50 membri, può determinare il ritiro definitivo dell'iscrizione senza dibattito.

Quando nessuno si oppone a una inclusione senza dibattito, il Presidente pone successivamente ai voti i differenti articoli, e dopo l'insieme del progetto o della proposta.

Art. 35. — Quando la proposta di organizzare un dibattito, è fatta dalla Commissione interessata o dal Governo, l'Assemblea è chiamata a decidere, senza dibattito, su tale proposta.

Se l'organizzazione del dibattito è decisa, i vice presidenti dell'Assemblea, i Presidenti dei gruppi di almeno 14 membri, i Presidenti e i relatori delle commissioni interessate, gli oratori iscritti non appartenenti ad alcun gruppo rappresentato e un membro del Governo, convocati dal Presidente dell'Assemblea, possono fissare la durata degli interventi e quella dell'insieme del dibattito.

La Conferenza ripartisce il tempo fissato per la discussione tra gli oratori iscritti, il Governo e la Commissione. L'iscrizione iniziale degli oratori non conferisce loro alcuna priorità sul turno di parole, il quale può essere modificato dalla Conferenza in modo da raggruppare gli interventi a seconda del loro oggetto.

## CAPITOLO X

### Regolamento delle sedute.

Art. 36. — Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

L'Assemblea si riunisce in seduta pubblica nel pomeriggio del martedì, giovedì e venerdì di ogni settimana.

Inoltre, essa può decidere di stabilire altre sedute su domanda del Presidente dell'Assemblea, del Governo, della Commissione interessata, della Conferenza dei Presidenti, o di 50 membri, la cui presenza deve essere constatata per appello nominale; essa può ugualmente decidere su iniziativa d'un solo membro, ma soltanto al momento della adozione delle proposte della Conferenza dei Presidenti, prevista dall'art. 32.

L'Assemblea può ugualmente decidere di riunirsi in Co-

mitato segreto per una votazione espressa e senza dibattito, emessa a domanda di 25 membri, la cui presenza è constatata per appello nominale.

Quando il motivo, che ha dato luogo al Comitato segreto, cessa, il Presidente consulta l'Assemblea sulla ripresa della seduta pubblica.

Art. 37. — Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Presidente apre la seduta, dirige le deliberazioni, fa osservare il Regolamento, e mantiene l'ordine; egli può, in ogni momento, sospendere o togliere la seduta.

I segretari sorvegliano la redazione del processo verbale; la presenza di almeno due di essi è obbligatoria.

All'inizio di ciascuna seduta, il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea il processo verbale della seduta precedente.

Nel caso che il verbale sia respinto, la sua discussione è iscritta in capo all'ordine del giorno della seduta seguente; in questo caso, il resoconto *in extenso*, firmato dal Presidente e controfirmato dai due Segretari, fa fede per la validità dei testi adottati durante la seduta.

Dopo la sua adozione, il processo verbale è completato con la firma del Presidente o del Vice Presidente che ha presieduto la seduta e con quella dei due Segretari.

Art. 38. — Prima di passare all'ordine del giorno il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea le comunicazioni che la riguardano.

I deputati possono scusarsi di non poter assistere a una determinata seduta. Essi possono richiedere un congedo dall'Assemblea per un massimo di 15 giorni. Le domande devono essere redatte per iscritto, motivate e indirizzate al Presidente.

L'Ufficio dell'Assemblea dà il suo parere sulla domanda di congedo. Questo parere è sottoposto all'Assemblea.

Il congedo termina di diritto dopo una durata di 15 giorni liberi, o, prima dello scadere di tale termine, per una dichiarazione personale, scritta dal Deputato. Ogni nuova domanda di congedo deve essere depositata secondo le disposizioni precedenti.

Art. 39. — Nessun membro dell'Assemblea può parlare prima di aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

La parola è subito concessa a tutti i deputati che la richiedono per un riferimento al Regolamento. Essa è concessa, ma soltanto in fine di seduta, ai Deputati che la domandano per una questione personale. Nei due casi non può durare per più di cinque minuti.

I deputati che domandano la parola sono iscritti secondo l'ordine della loro domanda.

Salvo il caso dell'organizzazione di un dibattito previsto dall'art. 35, ogni deputato iscritto può cedere il suo turno a uno dei suoi colleghi, oppure, d'accordo con lui, fare invertire l'ordine della loro iscrizione.

L'oratore parla o alla tribuna o al suo posto; il Presidente può invitarlo a salire nella tribuna.

Se l'oratore parla senza avere ottenuto l'autorizzazione, o se pretende di continuare dopo che il Presidente gliel'ha tolta, il Presidente può dichiarare che le sue parole non figureranno nel processo verbale.

L'oratore deve rimanere nei limiti dell'argomento; se egli ne evade, il Presidente lo richiama.

Se l'oratore, richiamato due volte a non evadere dallo stesso argomento, continua, il Presidente deve consultare l'Assemblea per sapere se dovrà essere tolta la parola all'oratore sull'argomento stesso, durante il resto della seduta. La decisione è presa, senza discussione, ad alzata di mano; in caso di dubbio, la parola non viene tolta all'oratore.

Art. 40. — I Ministri, i Commissari del Governo, i Presidenti e i relatori delle commissioni interessate, ottengono la parola quando la richiedono.

Un deputato può sempre ottenere la parola dopo un oratore del Governo o della Commissione.

Art. 41. — Quando almeno due oratori di parere contrario hanno preso parte a una discussione e trattato la sostanza del dibattito, il presidente o qualsiasi membro dell'assemblea, può proporre la chiusura di tale discussione.

Quando nella discussione generale viene domandata la parola contro la chiusura, essa non può essere accordata che a un solo oratore, che non può mantenerla per più di 5 minuti. Il primo iscritto e, in una mancanza, uno degli iscritti nell'ordine di iscrizione, se domanda la parola contro la chiusura, ha la preferenza; in mancanza di oratori iscritti, la parola contro la chiusura viene data al deputato, che l'ha chiesta per primo.

Al di fuori della discussione generale, l'assemblea è tenuta a pronunziarsi senza dibattito, sulla chiusura.

Il presidente consulta l'Assemblea per alzata di mano. Se sorgono dubbi sulla deliberazione dell'assemblea, essa è consultata per alzata e seduta. Se il dubbio persiste la discussione continua.

Dopo che la chiusura è stata deliberata, essa ha effetto immediato, e la parola non può essere accordata, se ha luogo lo scrutinio, che per una dichiarazione sommaria di voto che non può eccedere i 5 minuti.

Art. 42. — Quando viene presentata una mozione pregiudiziale o incidentale, essa viene messa ai voti prima della questione principale. Solo l'autore della mozione e un oratore contrario hanno la parola; essi potranno cedere tale diritto a uno dei loro colleghi.

Il rinvio alla commissione dell'insieme di un progetto o di una proposta, o di un articolo, può sempre essere richiesto. Quando viene domandato o concesso dalla commissione, spetta di diritto.

In caso di rinvio alla commissione dell'insieme, l'Assemblea può fissare la data in cui le sarà nuovamente sottoposto il progetto o la proposta.

Art. 43. — La mozione di censura prevista dall'art. 1°, comma 2°, della legge costituzionale del 2 novembre 1935 è inviata, firmata, al presidente, che la notifica senza indugio al Governo. Essa porta obbligatoriamente l'intestazione « mozione di censura ».

Quando l'assemblea è chiamata a statuire sulla mozione di censura, il voto deve avvenire il terzo giorno seguente il deposito di tale mozione.

Lo scrutinio ha luogo alla tribuna, e la maggioranza assoluta dei membri componenti l'assemblea è necessaria per l'adozione della mozione di censura.

Art. 44. — Le domande che si riferiscono all'ordine del giorno, le domande di priorità o di richiamo al regolamento, hanno sempre la preferenza sulla questione principale; esse ne sospendono la discussione. Esse non possono prodursi fino a tanto che l'oratore non ha terminato il suo discorso.

Nelle questioni complesse, la divisione spetta di diritto quando viene richiesta. Essa può essere proposta dal presidente.

Art. 45. — Ogni attacco personale, ogni manifestazione o interruzione che turbino l'ordine, sono vietate.

Quando le circostanze lo esigono, il presidente può annunciare che egli si accinge a sospendere la seduta. Se la calma non si ristabilisce, sospende la seduta; quando la seduta viene ripresa, e se le circostanze lo esigono di nuovo, il presidente toglie la seduta.

Art. 46. — Prima di togliere la seduta, il presidente porta a conoscenza dell'assemblea la data e l'ordine del giorno della seduta seguente.

Art. 47. — E' stabilito, per ogni seduta pubblica, un resoconto analitico ufficiale e un resoconto *in extenso*, il quale viene pubblicato sul *Giornale Ufficiale*.

## CAPITOLO XI

### Discussione dei progetti e delle proposte.

Art. 48. — Salvo il caso di seconda deliberazione, previsto dall'art. 23 (2° comma) e il caso di discussione immediata prevista dall'art. 54, la discussione di un progetto o di una proposta non può cominciare che almeno 24 ore dopo la distribuzione o la pubblicazione della relazione.

Quando la discussione ha inizio, il seguito del dibattito è iscritto di diritto in testa all'ordine del giorno della seduta seguente, se domanda ne è fatta dalla commissione.

## Sezione A

### Discussione dei testi costituzionali.

Art. 49. — I progetti e le proposte di ordine costituzionale sono adottati dopo deliberazione in seduta pubblica alle seguenti condizioni:

Si procede, in primo luogo, a una discussione generale del progetto o della proposta. Quando questa discussione generale è terminata, il presidente consulta l'assemblea sul passaggio alla discussione degli articoli.

Se l'assemblea decide di non passare alla discussione degli articoli, il presidente dichiara che il progetto o la proposta non vengono adottate.

In caso contrario, la discussione continua, successivamente, su ogni articolo e sugli emendamenti che vi si riferiscono.

Dopo la votazione di tutti gli articoli, si procederà alla votazione complessiva.

Non possono essere presentate considerazioni generali sull'insieme; sono soltanto ammesse prima della votazione complessiva, se vi è scrutinio, le dichiarazioni di voto sommario non eccedenti i cinque minuti.

La votazione sull'insieme dei progetti e delle proposte di ordine costituzionale ha luogo a scrutinio pubblico alla tribuna, nei modi previsti dall'art. 71.

Art. 50. — Prima della votazione sull'insieme dei progetti e delle proposte d'ordine costituzionale, l'Assemblea può decidere, su domanda di un deputato, se si procederà a una seconda deliberazione.

Se la commissione della costituzione domanda una seconda deliberazione dei testi costituzionali, essa spetta di diritto.

Quando ha luogo una seconda deliberazione, i testi votati in prima lettura sono rinviati alla commissione, che deve presentare una nuova relazione.

Art. 51. — Prima del voto sull'insieme di un progetto o di una proposta d'ordine costituzionale, l'assemblea può, su domanda di un deputato, rinviare il testo alla Commissione per la revisione e il coordinamento. Questo rinvio avviene di diritto se la commissione la richiede.

La commissione presenta senza indugio, il suo lavoro. Ne viene data lettura e la discussione che si inizia riguarda esclusivamente la redazione.

## Sezione B

### Discussione dei testi legislativi.

Art. 52. — I progetti e i disegni di legge sono dapprima sottoposti a una sola deliberazione in seduta pubblica. Questa deliberazione ha luogo secondo le condizioni previste nei commi da 2 a 7 dell'art. 49.

Art. 53. — Le disposizioni dei commi primo e terzo dell'art. 50 e quelle dell'art. 51, sono applicabili alle discussioni dei testi legislativi.

## Sezione C

### Discussione immediata.

Art. 54. — In ogni momento, la discussione immediata può essere richiesta dal Governo o dall'autore di una proposta.

La domanda è comunicata all'Assemblea, viene affissa, e non può essere deliberato su tale domanda, prima del termine di un'ora.

Quando la discussione immediata è richiesta dall'autore di una proposta senza accordo preventivo con la commissione competente, questa domanda è trasmessa all'Assemblea soltanto se è firmata da 50 membri, la di cui presenza deve essere constatata per appello nominale.

Il dibattito iniziato su una domanda d'iscrizione immediata non può mai riguardare la sostanza; l'autore della domanda, il presidente o il relatore della commissione e il Governo, sono i soli ad essere ascoltati.

Quando la discussione immediata è decisa, si può deli-

berare su relazione verbale nei modi previsti dai commi da 2 a 7 incluso dell'art. 49.

Le disposizioni dell'art. 51 sono applicabili alla discussione immediata.

#### Sezione D

### Discussione del bilancio.

Art. 55. — La commissione di finanza è incaricata dell'esame delle leggi di entrate e di spese e del controllo del bilancio.

Il rinvio alla commissione o la riserva di un capitolo di spese o d'un articolo di legge, può essere sempre domandato. Quando è domandato o accettato dalla commissione di finanza, spetta di diritto.

Prima dell'esame di ogni bilancio particolare, il relatore speciale della commissione di finanza, può essere convocato dinanzi alla commissione interessata allo scopo di presentare una esposizione orale delle sue disposizioni. Egli deve notificare nel suo rapporto le osservazioni presentate dai membri di quest'ultima commissione.

Art. 56. — Non possono essere incluse nelle leggi di entrate e di spese che disposizioni interessanti direttamente le entrate o le spese dell'esercizio; non possono essere aggiunte proposte di risoluzione, interpellanze, ordini del giorno motivati.

Gli emendamenti relativi allo stato delle spese non possono riguardare che capitoli di detti stati di spesa.

I capitoli dei differenti bilanci, di cui non è richiesta la modificazione, sia dal Governo, sia dalla commissione di finanza, sia mediante un emendamento regolarmente depositato, non possono essere oggetto che di un sommario esame. Ogni oratore non può parlare più di una volta, salvo l'esercizio del diritto di risposta spettante ai Ministri o ai relatori. La durata di queste risposte non può, in nessun caso, superare dieci minuti.

#### Sezione E

### Discussione dei trattati.

Art. 57. — Allorchè l'Assemblea è investita d'un progetto di legge per il quale il Governo domanda l'approvazione di un trattato concluso con una potenza estera, esso non è votato negli articoli di questo trattato e al suo testo non possono essere presentati emendamenti.

Se, nel corso delle deliberazioni, c'è opposizione a una o più clausole di tale trattato, questa opposizione si manifesta sotto forma di rinvio alla commissione.

Allorchè il rinvio è stato pronunziato, la commissione, prima del voto definitivo, fa un rapporto d'insieme, che deve essere stampato e distribuito, sulla o sulle clausole contestate e rinviate al suo esame. Essa conclude per la adozione o per l'aggiornamento del progetto di legge.

L'aggiornamento deve essere motivato in questi termini: « L'Assemblea, richiamando di nuovo l'attenzione del Governo su tale o tal'altra clausola del trattato (riferire per intero la o le clausole sulle quali si fonda l'aggiornamento), soprassiede nel dare l'autorizzazione di ratificare ».

La commissione presenta il suo rapporto sulle clausole rinviate al suo esame, dopo la chiusura della discussione sugli articoli non contestati.

Ogni progetto d'approvazione di trattato, che è stato aggiornato o respinto, può essere ripresentato senza osservanza di alcun termine.

#### CAPITOLO XII

### Emendamenti.

Art. 58. — Gli emendamenti, obbligatoriamente redatti per iscritto, sono depositati dai deputati nelle mani del Presidente; essi possono essere sommariamente motivati.

Essi devono precisare l'articolo della legge o il capitolo del bilancio, al quale si riferiscono, e non sono accoglibili se non sono proposti nel quadro del progetto o della proposta e se essi non si applichino effettivamente all'articolo o al capitolo che prendono in considerazione.

Essi sono comunicati dalla Presidenza alla commissione competente, stampati e distribuiti.

Art. 59. — Gli emendamenti sono messi in discussione prima del testo redatto dalla commissione al quale essi si riferiscono e, in generale, prima della questione principale.

Il Presidente dà lettura degli emendamenti regolarmente depositati.

L'Assemblea non delibera su alcun emendamento se esso non è appoggiato al momento della discussione.

Se sono depositati più emendamenti identici, solo l'autore del primo emendamento ha la parola.

Su ciascun emendamento, non possono essere intesi che uno dei firmatari, il Governo, il Presidente della commissione o il relatore e un deputato d'opinione contraria.

Il rinvio alla commissione o la riserva di un emendamento può sempre essere domandato. Quando è domandato o accettato dalla commissione esso è di diritto.

Art. 60. — Quando un emendamento comporta la riduzione o la soppressione di un'entrata esistente o appare suscettibile di comportare una spesa o un aumento di spese in riferimento al testo che esso sarebbe chiamato a rimpiazzare o a completare, la divisione è di diritto qualora venga domandata dal Governo, dalla commissione di finanza o dalla commissione competente.

La divisione non può essere contestata quando si sia accertato, in nome della Commissione di finanza dal suo presidente, dal relatore generale o dal relatore speciale competente, la effettiva esistenza della riduzione o della soppressione dell'entrata, dello stanziamento o dell'aumento della spesa.

Art. 61. — I controprogetti costituiscono emendamenti all'articolo primo del testo al quale si contrappongono.

L'Assemblea non può essere consultata che sulla opportunità o se, essi siano presi in considerazione; in caso affermativo il controprogetto, è rinviato alla commissione. La procedura relativa agli emendamenti è loro applicabile allo stesso modo che per gli articoli addizionali.

#### CAPITOLO XIII

### Modi di votazione.

Art. 62. — La presenza nell'interno del Palazzo (Palais) della maggioranza assoluta del numero dei deputati che compongono l'Assemblea è necessaria per la validità dei voti, tranne in materia di fissazione dell'ordine del giorno.

La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti se, prima dell'apertura dello scrutinio, l'ufficio (Bureau) non è stato chiamato a constatare il numero dei presenti o se, essendo stato chiamato a fare o avendo fatta questa constatazione, ha dichiarato che l'Assemblea era nel numero prescritto per votare.

Quando una votazione non può aver luogo per mancanza di *quorum*, lo scrutinio è riportato all'ordine del giorno della seduta seguente, la quale non può essere tenuta prima che sia trascorsa un'ora, e la votazione è allora valida qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 63. — Salvi i casi previsti dagli articoli primo e 4 della legge costituzionale del 2 novembre 1945 relativa all'organizzazione provvisoria dei poteri pubblici, e al precedente art. 43, i voti dell'Assemblea sono emessi a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Art. 64. — L'Assemblea vota per levata di mano, per alzata e seduta, o a scrutinio pubblico.

Art. 65. — La votazione per alzata di mano è di diritto in ogni materia, tranne che per le designazioni personali e ai progetti contemplati dal precedente art. 68. Essa è constatata dai segretari e proclamata dal presidente.

Se i segretari sono in disaccordo, la prova è ripetuta per alzata e seduta. Se il disaccordo persiste, il voto a scrutinio pubblico è di diritto. Nessuno può ottenere la parola nell'intervallo fra le differenti prove.

Art. 66. — La votazione a scrutinio pubblico può essere domandata in ogni materia secondo le condizioni previste dall'articolo seguente, eccettuate le questioni di richiamo al

Regolamento, d'interdizione di parola, di chiusura o di censura.

Art. 67. — Si procede di diritto allo scrutinio pubblico su domanda del Governo o della Commissione.

Vi si procede ugualmente quando domanda ne è fatta o dal Presidente di un gruppo, a condizione che questo gruppo comprenda più di 25 deputati, o da 25 deputati almeno.

In questo ultimo caso, la domanda presentata al Presidente deve portare il nome e la firma dei deputati; dopo l'apertura dello scrutinio, non può essere aggiunta alcuna altra firma.

I nomi dei membri che hanno domandato lo scrutinio e quelli dei votanti sono inseriti nel *Gornale Ufficiale*.

Art. 68. — Il voto a scrutinio pubblico è obbligatorio sui progetti o proposte che stabiliscano o modifichino le imposte e i contributi pubblici, salvo che siano iscritti all'ordine del giorno sotto riserva che non si abbia dibattito.

Art. 69. — Si procede allo scrutinio pubblico con le modalità seguenti:

Il Presidente invita i deputati a prendere il loro posto.

Ciascun deputato depone nell'urna, che gli è presentata dagli uscieri, una scheda di voto rilasciata a suo nome, bianca se egli è per l'approvazione, turchina se è contrario.

Quando i voti sono raccolti, il presidente pronuncia la chiusura dello scrutinio. Le urne sono immediatamente portate alla tribuna. I Segretari ne fanno lo spoglio e il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 70. — Quando, nello spoglio di uno scrutinio, lo scarto tra il numero delle schede bianche e quello delle schede turchine non è superiore a 25, i segretari devono procedere al conteggio (pointage) dei voti emessi.

Il conteggio ha luogo egualmente di diritto, quando, prima della proclamazione dello scrutinio, il Presidente ne sia stato richiesto con una domanda firmata da 25 deputati.

Negli altri casi, spetta ai Segretari di decidere se si debba o no far luogo a conteggio.

Art. 71. — Lo scrutinio pubblico ha luogo alla tribuna su domanda firmata da 50 deputati, di cui la presenza in seduta è constatata per appello nominale; all'appello del proprio nome, ciascun firmatario della domanda si alza dal suo banco.

Prima dell'appello nominale preliminare all'apertura dello scrutinio pubblico alla tribuna, l'ufficio deve far conoscere se il numero dei membri presenti nell'interno del Palazzo raggiunge la maggioranza assoluta dei deputati che compongono l'Assemblea.

Se l'ufficio afferma che il *quorum* è raggiunto, lo scrutinio ha luogo immediatamente ed è valevole qualunque sia il numero dei suffragi espressi. Nel caso contrario, lo scrutinio è rinviato a una seduta ulteriore.

Ciascun deputato chiamato per nome rimette la sua scheda a uno dei Segretari, che la depone in un'urna posta sulla tribuna. Si procede a emarginare i nomi dei votanti man mano che i voti vengono emessi.

Lo scrutinio resta aperto per un'ora; di esso si fa lo spoglio e il suo risultato è proclamato nella forma ordinaria.

Il conteggio avviene di diritto in materia di scrutinio pubblico alla tribuna. Se, prima dell'apertura dello scrutinio pubblico alla tribuna, è presentata una domanda di rinvio di questo scrutinio, segnata dal presidente di un gruppo comprendente almeno 25 deputati o da parte di 25 deputati, l'Assemblea statuisce su questa domanda a scrutinio pubblico ordinario. Questa domanda di rinvio non può essere presentata che una sola volta sul medesimo oggetto. Essa non può avere effetto di prolungare il termine di tre giorni previsto dal secondo comma dell'art. 43.

Art. 72. — Le nomine, sia in assemblea generale, sia negli uffici o commissioni, hanno luogo a scrutinio segreto.

Per le nomine in assemblea generale, l'Assemblea può decidere che la votazione avrà luogo nella maniera seguente:

Un'urna è posta in uno dei saloni vicini alla sala delle sedute, sotto la sorveglianza di uno dei Segretari, assistito da due scrutatori.

Durante il corso della seduta, che non è sospesa dalla votazione, ciascun deputato depone la sua scheda nell'urna.

Gli scrutatori emarginano i nomi dei votanti.

Dopo aver consultato l'Assemblea, il Presidente indica l'ora d'apertura e la durata dello scrutinio.

Lo spoglio ha luogo nella forma ordinaria.

Art. 73. — Il risultato delle deliberazioni dell'Assemblea è proclamato dal Presidente in questi termini: « L'Assemblea ha adottato » o « L'Assemblea non ha adottato ».

I deputati non possono rettificare il loro voto che per iscritto e durante gli otto giorni che seguono il voto. La rettifica non è ammessa per gli scrutini pubblici alla tribuna.

In ogni caso, le rettifiche non possono modificare il risultato proclamato in seduta.

## CAPITOLO XIV

### Interpellanze.

Art. 74. — Ogni deputato che vuole interpellare il Governo presenta al Presidente una domanda scritta che spieghi sommariamente l'oggetto dell'interpellanza.

Il Presidente notifica immediatamente questa domanda al Governo, e ne dà conoscenza all'Assemblea il primo giorno di seduta che segue la notificazione.

Art. 75. — La fissazione della data di discussione delle interpellanze ha luogo nella seduta pomeridiana del martedì. L'Assemblea procede a questa fissazione, senza alcun dibattito, dopo aver inteso il Governo.

L'Assemblea può tuttavia decidere, per alzata e seduta, senza dibattito, se la fissazione della data di discussione avrà luogo immediatamente dopo la notificazione dell'interpellanza al Governo, quando ne è fatta domanda scritta dall'autore dell'interpellanza e quando essa è provvista della firma di 50 membri, la cui presenza deve essere constatata mediante appello nominale.

Per ogni fissazione di data, gli interventi non possono eccedere i cinque minuti. Possono intervenire soltanto l'autore dell'interpellanza, i presidenti dei gruppi o loro delegati, e il Governo.

Dopo che l'Assemblea ha fissato la data della discussione di una interpellanza o dal momento in cui questa discussione è cominciata, non può essere aggiunta ad essa alcuna nuova interpellanza.

Salvo decisione contraria dell'Assemblea, il suo ordine del giorno, precedentemente regolato sulle proposte della Conferenza dei Presidenti, conserva la priorità sulla discussione delle interpellanze.

Art. 76. — L'autore dell'interpellanza ha un diritto di priorità per rispondere al Governo.

Il diritto di prendere la parola come interpellante è personale. Tuttavia il Presidente del gruppo al quale appartiene l'interpellante, può designare un altro membro del gruppo per sostituire l'interpellante assente.

Nel caso di connessione di interpellanze, un interpellante non può cedere il suo turno di parola che all'autore di una di queste interpellanze.

Art. 77. — Gli ordini del giorno motivati devono essere consegnati al Presidente, che ne dà lettura.

Nessuna aggiunta a un ordine del giorno può essere presentata se essa non è stata depositata e comunicata all'Assemblea preliminarmente al voto di questo ordine del giorno.

L'ordine del giorno puro e semplice, se è proposto, ha sempre la priorità.

Il Presidente sottopone gli ordini del giorno al voto dell'Assemblea che stabilisce, se è il caso, sulle questioni di priorità. La priorità è di diritto per le domande di commissioni d'inchiesta.

## CAPITOLO XV

### Domande orali e scritte.

Art. 78. — Ogni deputato, che desidera porre al Governo domande orali o scritte, deve rimetterle al Presidente dell'Assemblea, che le comunica al Governo.

Le domande devono essere redatte molto sommariamente e non contenere alcuna indicazione d'ordine personale nei confronti di terzi designati nominalmente.

Art. 79. — Su proposta della Conferenza dei Presidenti, le domande orali sono inserite all'ordine del giorno d'un

martedì pomeriggio. Non si può consacrare in ciascun mese più di due sedute a questa discussione.

Non possono essere inserite all'ordine del giorno di questa seduta, che le domande depositate al più tardi il giovedì precedente.

Art. 80. — Il ministro, e poi l'autore della domanda sono i soli che dispongono della parola.

Gli oratori devono limitare strettamente le loro spiegazioni all'oggetto fissato dal testo della domanda; esse non possono eccedere i cinque minuti.

Le domande orali non possono essere, seduta stante, trasformate in interpellanze.

Art. 81. — Le domande scritte sono pubblicate di seguito al resoconto *in extenso*; nel mese che segue questa pubblicazione le risposte dei ministri devono ugualmente esservi pubblicate.

I ministri hanno tuttavia la facoltà di dichiarare in iscritto che l'interesse pubblico vieta loro di rispondere o, a titolo eccezionale, che essi richiedono un termine supplementare per raccogliere gli elementi della loro risposta; questo termine supplementare non può eccedere un mese.

Ogni settimana, il *Giornale Ufficiale* pubblica la lista, per Ministero, delle domande alle quali non è stato risposto nel termine regolamentare.

## CAPITOLO XVI

### Petizioni.

Art. 82. — Le petizioni devono essere indirizzate al Presidente dell'Assemblea. Esse possono ugualmente essere depositate da un deputato, il quale fa, in margine, menzione del deposito e firma questa menzione.

Una petizione presentata o trasmessa da un assembleamento formatosi sulla pubblica via, non può essere ricevuta dal presidente né depositata nell'ufficio (Bureau).

Ogni petizione deve indicare il domicilio del presentatore ed essere corredata della sua firma.

Art. 83. — Le petizioni sono inscritte su un ruolo generale nel loro ordine di arrivo.

Il Presidente le rinvia alla commissione delle petizioni.

La commissione decide, secondo il caso, sia di rinviarle a un Ministro o ad un'altra commissione dell'Assemblea, sia di sottoporle all'Assemblea, sia di archivarle (les classer) semplicemente.

E' dato avviso al presentatore del numero d'ordine dato alla sua petizione e della decisione che la riguarda.

Art. 84. — Un bollettino mensile che reca l'indicazione sommaria delle petizioni e delle decisioni che le concernono è distribuito ai membri dell'Assemblea.

Negli otto giorni dalla sua distribuzione, ogni deputato può domandare di riportare una petizione in seduta pubblica.

Trascorso questo termine, le decisioni della commissione sono definitive ed esse sono pubblicate nel *Giornale Ufficiale*.

Entro il mese da questa pubblicazione, i Ministri devono far conoscere quale seguito hanno dato alle petizioni, che sono state loro inviate.

Le loro risposte sono inserite nel *Bollettino delle Petizioni* e pubblicate nel *Giornale Ufficiale*.

## CAPITOLO XVII

### Polizia interna ed esterna dell'Assemblea.

Art. 85. — Il Presidente è incaricato di vigilare la sicurezza interna ed esterna dell'Assemblea. A questo fine, egli stabilisce la forza dei reparti militari, che egli giudica necessari; essi sono posti sotto i suoi ordini.

Art. 86. — La polizia dell'Assemblea è esercitata, in suo nome, dal Presidente.

Al tempo della riunione dell'Assemblea, si procede a una attribuzione provvisoria dei posti nella sala delle sedute.

Dopo che le liste elettorali dei gruppi sono state pubblicate conformemente all'art. 17, il Presidente convoca i rappresentanti dei gruppi in vista di procedere all'attribuzione definitiva dei posti.

Ventiquattro ore prima di questa riunione, i membri dell'Assemblea che non appartengono ad alcun gruppo e che non vi si sono aggregati devono fare conoscere al Presidente al seguito di quale gruppo, andando da sinistra a destra, essi desiderino sedere.

Art. 87. — Ad eccezione dei commessi regolarmente scelti a questo fine e del personale, che è chiamato a fare il suo particolare servizio, nessuno può, sotto alcun pretesto, penetrare nella sala delle sedute.

Il pubblico ammesso nelle tribune sta seduto a capo scoperto e in silenzio.

Chiunque dia segni di approvazione o di disapprovazione è immediatamente allontanato dagli uscieri incaricati di mantenere l'ordine.

Chiunque turbi le discussioni è immediatamente tradotto, se è il caso, davanti all'autorità competente.

Art. 88. — Le deputazioni dell'Assemblea sono designate mediante sorteggio; il numero dei membri che le compongono è determinato dall'Assemblea.

## CAPITOLO XVIII

### Disciplina.

Art. 89. — Le pene disciplinari applicabili ai membri dell'Assemblea sono:

- il richiamo all'ordine;
- la censura;
- la censura con esclusione temporanea.

Art. 90. — Il Presidente soltanto richiama all'ordine.

E' richiamato all'ordine ogni oratore, che violi, e ogni membro che turbi l'ordine, sia mediante una delle inflazioni al regolamento previsto dall'art. 45, sia in ogni altra maniera.

Ogni deputato, il quale, non essendo autorizzato a parlare, si è fatto richiamare all'ordine, non ottiene la parola per giustificarsi che alla fine della seduta, a meno che il Presidente non decida altrimenti.

Allorchè un oratore è stato chiamato due volte all'ordine nella medesima seduta, l'Assemblea può, su proposta del Presidente e per alzata e seduta, senza dibattito, impedirgli la parola per il resto della seduta.

Art. 91. — La censura è pronunciata contro ciascun deputato:

- 1) che, dopo il richiamo all'ordine, non ha ottemperato alle ingiunzioni del Presidente;
- 2) che, nell'Assemblea, ha provocato una scena tumultuosa;
- 3) che ha indirizzato a uno o a più dei suoi colleghi, ingiurie, provocazioni o minacce.

Art. 92. — La censura con esclusione temporanea dal palazzo dell'Assemblea è pronunciata contro ciascun deputato:

- 1) che ha fatto resistenza alla censura semplice o che ha subito due volte questa sanzione;
- 2) che, in seduta pubblica, ha fatto appello alla violenza;
- 3) che si è reso colpevole di oltraggi verso l'Assemblea o verso il Presidente;

4) che si è reso colpevole d'ingiurie, provocazioni o minacce verso i membri del Governo o il suo Presidente.

La censura con esclusione temporanea comporta l'interdizione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea e di ricomparire nel palazzo dell'Assemblea fino allo spirare del quindicesimo giorno di seduta, che segue quello in cui la misura è stata presa.

In caso di rifiuto del deputato di conformarsi all'ingiunzione, che gli è fatta dal Presidente, di uscire dall'Assemblea, la seduta è sospesa. In questo caso e anche nei casi in cui la censura con esclusione temporanea è applicata per la seconda volta a un deputato, l'esclusione si estende a trenta giorni di seduta.

Se il deputato ricompare nel palazzo dell'Assemblea prima dello spirare di questo spazio di tempo, è fermato e trattenuto per un tempo che non può superare tre giorni.

Art. 93. — La censura semplice e la censura con esclu-

sione temporanea sono pronunciate dall'Assemblea per alzata e seduta, e senza dibattito, su proposta del Presidente.

Il deputato, contro cui l'una o l'altra di queste pene disciplinari è richiesta, ha sempre il diritto di essere ascoltato o di far ascoltare in suo nome uno dei suoi colleghi.

Art. 94. — La censura semplice comporta, di diritto, la privazione, per un mese, della metà dell'indennità concessa al deputato.

La censura con esclusione temporanea comporta, di diritto, la privazione della metà dell'indennità per due mesi.

Art. 95. — Se un fatto delittuoso è commesso da un deputato nel recinto del palazzo dell'Assemblea la deliberazione in corso è sospesa.

Seduta stante, il Presidente porta il fatto a conoscenza dell'Assemblea.

Il deputato è ammesso a giustificarsi se egli lo chiede. Su ordine del Presidente, egli è tenuto a lasciare la sala delle sedute ed è trattenuto nel palazzo.

In caso di resistenza del deputato o di tumulto nell'Assemblea, il presidente toglie sull'istante la seduta.

L'Ufficio (Bureau) informa, immediatamente, il Procuratore Generale che un delitto è stato commesso nel palazzo dell'Assemblea.

## CAPITOLO XIX

### Servizi e contabilità dell'Assemblea.

Art. 96. — Il presidente ha dal punto di vista legislativo l'alta direzione e il controllo di tutti i servizi dell'Assemblea Nazionale Costituente.

Dal punto di vista amministrativo, l'autorità sui servizi appartiene all'Ufficio (Bureau); la direzione è assicurata dai questori sotto il controllo dell'Ufficio.

Art. 97. — L'Ufficio (Bureau) determinerà, con un regolamento interno, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'Assemblea, le modalità d'esecuzione, mediante i differenti servizi, delle formalità prescritte dal presente regolamento, e altresì lo statuto del personale e i rapporti tra l'amministrazione dell'Assemblea e le organizzazioni professionali del personale.

Art. 98. — L'Assemblea nomina, per tutta la seduta, seguendo le regole fissate dall'art. 17, una commissione di dieci membri incaricati del controllo della contabilità dei fondi assegnati per le spese dell'Assemblea.

I membri dell'Ufficio dell'Assemblea non possono far parte della commissione di contabilità.

La commissione di contabilità esamina il bilancio dell'Assemblea e lo sottopone alla sua approvazione in seduta pubblica. Essa verifica e appure i conti.

L'Ufficio dell'Assemblea determinerà, mediante un regolamento interno, le regole applicabili alla contabilità dell'Assemblea.

Prima di chiudere i suoi lavori, la commissione rende conto all'Assemblea dell'esecuzione del mandato che le è stato affidato.

## CAPITOLO XX

### Disposizioni diverse.

Art. 99. — Dei distintivi sono portati dai deputati quando sono in missione, nelle cerimonie pubbliche, e in tutte le circostanze nelle quali debbono far conoscere le loro qualità.

La natura di questi distintivi è determinata dall'Ufficio dell'Assemblea.

Art. 100. — È vietato a ogni deputato di eccipire o di lasciare usare della sua qualità in imprese finanziarie, industriali o commerciali o nell'esercizio di professioni liberali o di altre e, in generale, di usare del suo titolo per motivi differenti da quelli che si riferiscono all'esercizio del suo mandato.

Art. 101. — Le comunicazioni e le trasmissioni delle deliberazioni dell'Assemblea al Governo sono fatte dal presidente dell'Assemblea al presidente del Governo provvisorio della Repubblica Francese.

Deliberato, in seduta pubblica, a Parigi, il 22 novembre 1845.

### Risoluzioni (1) che istituiscono una procedura eccezionale per l'esame e la votazione di progetti di legge e di proposte di legge urgenti.

Art. 1. — Il Governo o *cinquanta membri dell'Assemblea Nazionale Costituente, di cui la presenza sarà constatata mediante appello nominale*, possono far seguire il deposito di un progetto di legge o di una *proposta di legge* dalla dichiarazione formale che il voto rapido di questo progetto o di questa *proposta*, si esige per le necessità dell'interesse dello Stato. L'Assemblea è chiamata, senza discussione, a pronunciarsi su questa domanda mediante un voto a scrutinio pubblico a maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.

Art. 2. — L'Assemblea fissa essa stessa il termine in cui la Commissione competente dovrà riferire.

Questo termine non potrà in alcun caso superare due giorni lavorativi dopo il deposito del progetto.

Potrà essere deliberato su rapporto verbale, se l'Assemblea decide così, con la maggioranza contemplata dall'art. primo.

*Ma il testo del progetto o della proposta di legge dovrà essere affisso prima che la commissione abbia depositato il suo rapporto, o, in caso di rapporto verbale, prima che il rapporto sia stato approvato nelle sue grandi linee dalla commissione.*

Art. 3. — La Commissione competente riceverà ed esaminerà gli emendamenti i cui autori, su loro domanda, potranno essere brevemente ascoltati da essa. Le osservazioni della minoranza della commissione saranno inserite nel rapporto.

Art. 4. — La relazione su un progetto o una *proposta* dichiarata d'urgenza, come pure il parere della Commissione di finanza allorchè ha luogo, sono comunicati all'Assemblea e affissi. Il dibattito è iscritto d'ufficio in testa all'ordine del giorno della seduta seguente, la quale non può essere tenuta prima di un'ora dopo della comunicazione e della affissione motivata.

Ogni altra discussione è sospesa fino al voto definitivo sul progetto o sulla *proposta* sottoposta a relazione.

Art. 5. — Nella discussione generale, il Presidente pronunzia la chiusura d'ufficio dopo che saranno stati ascoltati il relatore della commissione e un relatore designato dalla minoranza della Commissione o, in mancanza di questa designazione, il primo degli oratori iscritti contro il testo sottoposto a relazione.

L'intervento del Governo impedisce la chiusura e dà il diritto di risposta a vantaggio del relatore, del Presidente della Commissione e di un oratore.

Art. 6. — In ciascun emendamento non possono essere ascoltati che il Governo, il Presidente della Commissione, il relatore e l'uno dei firmatari dell'emendamento.

L'oratore, o l'uno dei firmatari dell'emendamento deve sempre avere la parola per ultimo. Egli può cedere il suo diritto di parola.

Gli emendamenti accettati dalla Commissione possono essere discussi in seduta, a meno che non sia stato domandato il rigetto. In questo caso il Governo, il Presidente e il relatore della Commissione, l'autore della domanda di rigetto e l'autore dell'emendamento sono i soli ad essere ascoltati.

Gli oratori dispongono di quindici minuti, il Presidente li richiama all'argomento se essi trattano una questione al di fuori dell'emendamento medesimo.

In ciascun articolo non può essere ascoltato, indipendentemente dal Presidente della commissione e dal relatore, che un solo oratore designato a norma dell'art. 5. L'intervento del Governo fa sorgere un diritto di risposta a vantaggio del Presidente della commissione, del relatore e di un oratore.

Art. 7. — Nei casi d'urgenza, dopo il voto degli articoli del progetto o della *proposta*, non possono essere presentate considerazioni generali sull'insieme. Sono ammesse soltanto, da parte dei Presidenti dei gruppi rappresentati a norma

(1) I caratteri tondi riproducono la risoluzione del 29 novembre 1945, i caratteri in corsivo integrano il testo con la risoluzione del 18 gennaio 1946.



dell'art. 17 del Regolamento, prima del voto d'insieme, le dichiarazioni sommarie di voto che non eccedano i quindici minuti conformemente al principio enunciato nel paragrafo 7 dell'art. 49 del Regolamento dell'Assemblea.

Art. 8. — Contrariamente alle disposizioni del Regolamento dell'Assemblea Nazionale Costituente, in particolare a quelle degli art. 42, 50, 51 e 53, in caso di applicazione della procedura d'urgenza prevista dal presente testo, la seconda deliberazione o il rinvio alla commissione per una ragione qualsiasi non possono essere ottenuti, salvo applicazione delle leggi costituzionali, se non a domanda della commissione medesima o del Governo.

### Legge dell'8 febbraio 1946 relativa alla procedura d'urgenza in materia finanziaria.

Articolo unico. — L'art. 2 della legge 12-XII-1945 relativa al voto del progetto di bilancio per l'esercizio 1946 è redatto come segue:

Durante i primi tre mesi dell'esercizio 1946, il Governo provvisorio della Repubblica e la commissione di finanza, quest'ultima sui rapporti del suo relatore o dei suoi relatori particolari che potranno essere assistiti dai magistrati della Corte dei Conti, procederanno a una revisione dei crediti aperti al titolo del bilancio dell'esercizio 1946 a ciascuno dei Dipartimenti ministeriali.

Se le proposte di modifica o di riduzione dei crediti fatti dalla Commissione di finanza sono accettati dal Governo, i conseguenti decreti emanati dal Governo provvisorio della Repubblica su proposta del Ministro dell'Economia Nazionale e delle finanze e con la controfirma del Ministro interessato modificheranno l'ammontare dei crediti primitivamente aperti in bilancio. Lo stesso accadrà quando le proposte di modifica o di riduzione di crediti fatti dal Governo saranno accettati dalla commissione di finanza.

Il resoconto stenografico delle sedute della commissione di finanza nelle quali saranno discussi i progetti di decreti contemplati nel comma precedente, sarà pubblicato integralmente nel *Giornale Ufficiale*. Per le votazioni che daranno luogo a scrutinio, i nomi dei votanti saranno pubblicati nel *Giornale Ufficiale*.

I paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale Costituente sono applicabili ai lavori della commissione di finanza.

In caso di disaccordo tra il Governo e la commissione di finanza la discussione dei capitoli in causa dovrà intervenire subito davanti all'Assemblea. Leggi che comportino modifiche al bilancio dell'esercizio 1946 fisseranno in conseguenza i crediti applicabili a ciascuno dei capitoli sui quali verte il disaccordo.

## Due progetti di "dichiarazione dei diritti",

(continuazione da pag. 6)

della donna coniugata può essere modificata dai regimi matrimoniali nella misura necessaria all'amministrazione dei beni propri e di quelli comuni.

26. — Una legislazione sociale apposita protegge il fanciullo nel suo sviluppo organico, intellettuale e morale.

### DIRITTI DELLE COMUNITA'

27. — Esistono delle comunità naturali. Nate fuori dello Stato, non possono essere asservite ad esso nè identificate con esso. I loro poteri spontanei limitano il potere dello Stato. Esse debbono essere rappresentate nello Stato.

28. — La prima di tali comunità è la famiglia. Lo Stato la protegge, sia come un tutto, sia in ciascuno dei suoi membri. Nella retribuzione del lavoro e nella commisurazione delle prestazioni pubbliche si dovrà tenere conto dei carichi di famiglia.

29. — La nazione ha un diritto assoluto all'indipendenza della sua cultura, della sua lingua e della sua vita spirituale, ma non alla sovranità politica incondizionata. Entro i limiti della propria coesione, essa deve proteggere le co-

munità regolari tecniche, linguistiche o religiose raggruppate nel suo seno.

30. — Le comunità economiche e quelle del lavoro sono fondate sul servizio reso e non sul privilegio acquisito o sulla potenza economica. Il loro compito principale non è di servire al profitto, alla produzione o al potere dello Stato, bensì ai bisogni di un libero consumo in condizioni che rispettino la dignità del lavoratore e lo sviluppo dello spirito d'intraprendenza.

31. — Il potere economico può appartenere soltanto ai lavoratori di ogni specie. Il profitto economico, anziché servire all'utile del capitale irresponsabile, deve essere rivolto alla retribuzione dei lavoratori secondo le esigenze degli art. 18 e 19.

32. — La gerarchia delle funzioni deve essere organizzata in modo da non dare luogo ad una separazione delle classi.

33. — La comunità degli uomini è usufruttuaria di tutto l'insieme delle ricchezze dell'universo. Ogni nazione ha diritto, entro un'organizzazione generale, di riceverne una giusta parte. Entro la misura del possibile, ogni lavoratore ha il diritto di emigrare dove il suo tenore di vita potrebbe essere migliore o il suo lavoro più fecondo.

34. — Ognuno ha diritto alla prosperità personale dello spazio vitale necessario alla personalità umana per costituirsi un ambiente di libertà e di autonomia, purché tale possesso non diventi un mezzo di oppressione nè spogli altri del frutto legittimo del proprio lavoro.

35. — Lo Stato, tutore del bene pubblico, deve curare l'osservanza di tali garanzie, può procedere contro le persone o contro le collettività i cui possessi violino le clausole dell'art. 33 o rechino minaccia alla sua autorità. Esso può dichiarare l'espropriazione per necessità pubblica o per decadenza del proprietario; nel primo caso, si dovrà dare luogo ad una giusta indennità di espropriazione.

37. — Esiste una comunità internazionale naturale, comunità di popoli e di nazioni, che si traduce giuridicamente in una società di stati. Essa implica una comunità fra le razze. L'unione dei membri della comunità internazionale trova la sua espressione normale in una Federazione liberamente organizzata.

### DIRITTI DELLO STATO

38. — Lo Stato è un potere incaricato della difesa del bene politico comune, della difesa esterna di una nazione o di un gruppo di nazioni e del coordinamento delle attività individuali e collettive entro la propria circoscrizione geografica.

39. — Il potere dello Stato è limitato dai poteri spontanei delle società naturali definite al titolo secondo. Esso è sottoposto all'autorità suprema della presente Dichiarazione. Con riguardo speciale alle libertà fondamentali, esso deve essere disciplinato da una costituzione e mediante l'organizzazione di un controllo costituzionale.

40. — Il consenso della Nazione all'autorità dello Stato deve essere assicurato mediante una rappresentanza sincera, integrale ed efficace delle opinioni, delle situazioni e degli interessi. Il voto in tutte le elezioni pubbliche è obbligatorio e garantito di fronte a qualunque pressione dello Stato o dei singoli.

41. — Il buon funzionamento dello Stato e la garanzia dei diritti richiede la separazione dei vari poteri dello Stato. Tale separazione deve comprendere in particolare l'autonomia del potere giudiziario, che deve essere l'espressione vivente della nazione, sia nella sua composizione, sia nella sua struttura.

42. — Una forza di polizia è necessaria al funzionamento dello Stato. Essa non deve costituire un corpo autonomo nel seno dello Stato nè penetrare in campi estranei a quelli strettamente riservati allo Stato.

43. — Vi è oppressione quando lo Stato viola una delle prescrizioni della Dichiarazione. Una Corte Suprema composta in parte di magistrati inamovibili e in parte di delegati delle migliori parti della Nazione, avrà il compito di giudicare sull'amministrazione e sui limiti della costituzione.

## Un programma di lavoro "costituente"

(continuazione da pag. 11)

di una mozione di fiducia e la sua votazione, ecc?

La messa in minoranza del ministero in una Assemblea che, per ipotesi, gli abbia precedentemente data la sua fiducia, deve produrre automaticamente, o semplicemente deve poter produrre lo scioglimento dell'Assemblea stessa? In caso affermativo, come deve essere assicurato il governo tra lo scioglimento e la riunione della nuova Assemblea: dal ministero messo in minoranza? da un ministero costituito dalla nuova maggioranza? da un ministero interinale, il cui modo di composizione sarebbe da stabilire? E' desiderabile che, ad imitazione di ciò che si fa in Gran Bretagna, le funzioni di Capo dell'Opposizione siano previste dalla legge e remunerate dallo Stato?

VII — Le regole della procedura parlamentare debbono essere (come sotto la III Repubblica), fissate in tutta libertà dal regolamento dell'Assemblea (o delle Assemblee), o la Costituzione deve comportare a questo riguardo certe disposizioni imperative?

Nell'affermativa, bisogna mantenere il sistema tradizionale delle Commissioni speciali permanenti, o rimpiazzarlo con l'obbligo di due « letture » successive dei progetti legislativi davanti all'Assemblea (o alle Assemblee) plenarie?

L'iniziativa legislativa deve appartenere egualmente al ministero e all'Assemblea (o alle Assemblee) o deve riservarsi al ministero l'iniziativa dei provvedimenti che comportano spese, ed eventualmente, quella di altre misure (amnistia ecc.)?

E' necessario riconoscere esplicitamente al ministero il diritto di fare iscriverne certi dibattiti all'ordine del giorno? di proporre degli emendamenti la cui discussione avrebbe di obbligo la precedenza ai testi stabiliti dalle Commissioni o adottati in prima lettura? di ottenere che si voti sul testo iniziale del progetto governativo, e non su quello che le Commissioni possono avervi sostituito? di ottenere una decisione in un tempo fissato in precedenza, secondo una procedura analoga a quella della « ghigliottina » alla Camera dei Comuni?

VIII. — La Costituzione deve prevedere e organizzare, come in Svizzera, l'iniziativa popolare e il referendum, o l'uno dei due soltanto? In caso affermativo, deve limitare la loro applicazione a certi casi particolarmente importanti, o estenderlo ad ogni progetto di legge?

IX — La Costituzione deve comportare una Corte suprema di Giustizia? Quali funzioni deve as-

segnarle (controllo di costituzionalità, o, inoltre, giudizio di certi crimini politici)?

Come si può conciliare l'esistenza d'una Corte suprema e il principio della sovranità nazionale? I membri d'una Corte suprema dovranno essere dei magistrati (o dei giuristi) di professione? o delle persone designate dalla (o dalle) Assemblee rappresentative o delle persone nominate (per quale tempo?) dal Presidente della Repubblica o dal Collegio presidenziale? o i membri di questo Collegio, se ne ammette l'esistenza?

X — Il modo di scrutinio deve essere regolato nei dettagli dalla Costituzione? o questa deve soltanto fissarne i principi (come quello del suffragio universale e dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla rappresentanza nazionale), lasciando a una legge ordinaria la cura di determinarne le modalità di applicazione?

Non sarà desiderabile, per garantire l'indipendenza degli eletti, di assicurare loro il pagamento di una indennità annuale per un tempo da determinarsi, in caso di non rielezione (come la legge del 1936 ha approvato per il Governatore della Banca di Francia, in conseguenza della interdizione che gli è fatta di entrare al servizio di affari privati dopo aver cessato le sue funzioni)?

L'ammontare dell'indennità parlamentare non dovrebbe essere fissato dalla Costituzione (con riferimento al trattamento di certe categorie di funzionari)?

L'Assemblea o le Assemblee devono essere giudici dell'elezione dei loro membri?

XI — Deve aversi nella Costituzione uno statuto dei partiti che fissi le regole della loro organizzazione interna ed i mezzi della loro propaganda, per impedire che gli interessi privati non utilizzino la veste di pseudo-partiti per far prevalere le loro concezioni? lo statuto dei partiti deve comportare per questi il riconoscimento obbligatorio dei principi iscritti nella eventuale Dichiarazione dei Diritti?

XII — La Costituzione deve fissare le regole dell'organizzazione amministrativa delle collettività locali (comuni, dipartimenti o regioni territori extra-europei), o lasciare a delle leggi ordinarie la cura di riforme eventuali in questo campo? Se essa dovesse fissare queste regole, bisogna accrescere la decentralizzazione, facendo dei prefetti, o dei commissari della Repubblica, i rappresentanti delle autorità locali, come sono i sindaci?

Bisogna modificare le circoscrizioni amministrative attuali?

XIII — La Costituzione deve fissare le regole dell'organizzazione economica e sociale della Nazione? Deve prescrivere la nazionalizza-

## L'organizzazione dei pubblici poteri

(continuazione da pag. 11)

Ufficialmente però il partito socialista, mantenendosi più sulle generali, in un manifesto dell'agosto 1943 « Pour une constitution démocratique et sociale » ha affermato, nell'ambito del tema che ci riguarda, la necessità di arrivare ad una carta costituzionale che tra l'altro preveda:

1) una Camera unica che potrà essere assistita nella confezione delle leggi da Consigli e organismi specializzati composti dai rappresentanti delle diverse regioni, dagli eletti di tutte le organizzazioni professionali e sindacali e dei settori economici. I deputati infedeli sarebbero dimissionati d'ufficio, dietro revoca da parte del proprio partito. Il governo non potrebbe essere rovesciato se non da un voto di sfiducia che, dissolvendo contemporaneamente il potere esecutivo e quello legislativo, dovrebbe risolversi in un necessario arbitrato del popolo mediante referendum.

2) Un potere esecutivo che posseda l'autorità, la responsabilità e la stabilità necessarie a ogni azione efficace. Dovrebbe pertanto essere eletto dall'Assemblea su un piano d'azione stabilito d'accordo con essa per tutta la durata della legislatura.

3) Un potere giudiziario del tutto indipendente e un potere sociale destinato a regolare mediante la giustizia le condizioni e i conflitti di lavoro.

Tra gli esponenti comunisti, infine, Georges Cogniot (in « La Pensée », 1, 1944) impernierebbe il suo programma costituzionale su due punti principali: un governo d'assemblea e la revocabilità dell'eletto. Le Assemblee elette con suffragio universale dovrebbero essere esse stesse organi del potere; sia nei municipi, sia nei dipartimenti, sia nella nazione, la sovranità del potere dovrebbe appartenere solo a corpi usciti dalla volontà popolare.

Il partito comunista ha però preso ufficialmente posizione e ha presentato un suo progetto di costituzione all'Assemblea Costituente che il Bol-

zione di certe branche dell'economia, al fine di garantire l'indipendenza dello Stato di fronte agli interessi privati, la cui potenza rischierebbe di asservirla? Deve porre semplicemente il principio dell'Economia manovrata, prescrivendo lo stabilimento di piani periodici nella produzione e negli scambi? Senza andare fin là, e nel caso in cui la seconda Assemblea non adempia questa funzione, deve prevedere l'esistenza di un Consiglio nazionale (consultivo) che rappresenti gli interessi economici (del tipo dell'antico Consiglio Nazionale Economico)?

lettino (Anno I, n. 5 - 31 dicembre 1945) ha integralmente pubblicato. Il progetto prevede l'esistenza dei tre classici poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) « i quali, provenendo dalla medesima fonte (il popolo), non sono separati, ma soltanto ripartiti razionalmente fra gli organi che li esercitano in nome del popolo ».

Il Capo dello Stato secondo il progetto comunista verrebbe eletto dall'Assemblea Nazionale ed avrebbe il potere di proporre all'Assemblea i progetti concernenti lo stato di guerra e di pace, i trattati internazionali; rappresenterebbe la nazione nei rapporti con l'estero, ratificherebbe la nomina dei ministri in base ai voti dell'Assemblea, promulgerebbe le leggi e sarebbe il primo magistrato della repubblica.

L'Assemblea Nazionale, eletta con rappresentanza proporzionale integrale, sarebbe l'organo supremo della Repubblica: investito del potere legislativo, non potrebbe alienarlo o delegarlo in nessuna forma. L'Assemblea sarebbe qualificata a decidere tutte le questioni internazionali, ordinerebbe la mobilitazione, proclamerebbe la guerra, ratificherebbe i trattati, nominerebbe l'alto comando delle forze armate, interpreterebbe le leggi, i decreti, le ordinanze, gli atti incostituzionali o illegali.

L'Assemblea avrebbe anche il potere di destituire il presidente della Repubblica in casi di gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni o quando non possa esercitarle.

Il piano comunista prevede ancora la costituzione di un ufficio centrale (Bureau) dell'Assemblea composto di 25 membri che convocano e chiudono le sessioni, esercitano il diritto di grazia e che durante le vacanze dell'Assemblea ne assumono i poteri e controllano il governo. L'ufficio nominerebbe il presidente e il vice presidente dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea, secondo il progetto della Repubblica, sostituirebbe il presidente della Repubblica revocato o defunto fino alla nuova nomina.

L'organo esecutivo e amministrativo verrebbe costituito da un Consiglio di ministri, posto sotto il controllo dell'Assemblea. Esso non potrebbe emanare nessuna legge e nessun decreto, ma soltanto proclamare conformi alle leggi e ai decreti di esecuzione. Sarebbe assistito da quattro grandi consigli consultivi, il primo economico, il secondo sociale, il terzo culturale, il quarto militare, tutti composti da membri eletti dall'Assemblea.

Probabilmente i partiti non hanno profondamente dibattuto i problemi costituzionali nemmeno nel loro seno. A giudizio della stampa francese essi sono stati troppo assorbiti da problemi particolari imposti dalla politica contingente per poter presentare piani completi e dettagliati dell'ampia riforma costituzionale che la Francia attende.

E' tuttavia chiara la tendenza a

## Una collana di STUDI STORICI per la Costituente

*Questa collana di studi storici, edita a cura del Ministero per la Costituente, non pretende di offrire nè un quadro completo di tutte le Costituenti che si sono attuate nel mondo, nè di tutto lo sviluppo dottrinale che ha preceduto la formazione di tali assemblee. Molto più modestamente, in armonia con l'altra collana di Testi e documenti costituzionali, essa mira a chiarire idee e problemi, mettendo a disposizione del pubblico gli elementi essenziali per un primo orientamento storico sull'argomento, che sia veramente alla portata di tutti e improntato ad una assoluta obiettività.*

*Divisa in due serie, la collana, prendendo le mosse dalla Costituente nord-americana, esamina dapprima lo sviluppo e l'applicazione di quel modello e di quell'insegnamento nella Francia repubblicana, nella Svizzera, nella Spagna e nel Sudamerica, nella Germania quarantottesca, nella Russia sovietica e nei minori Paesi europei dopo l'altra guerra mondiale. In un altro gruppo di volumi sono invece studiate le idee che intorno al problema della Costituente nutrono alcuni tra i maggiori pensatori politici italiani, gli adattamenti da modelli stranieri e le realizzazioni originali che di quella istituzione si attuarono nelle repubbliche italiane del triennio rivoluzionario, nell'assemblea bolshewica del 1831, in quella siciliana del '48, nella romana del '49, le ripercussioni europee degli eventi italiani del biennio eroico '48-'49, le idee di Costituente che si carezzarono da noi dopo il '59 e il problema della Costituente nel presente drammatico momento della nostra vita nazionale.*

*La collana è diretta da A. M. Ghisalberty ed edita dal Sansoni. Comprende i seguenti volumi:*

1. **Gennaro Mondaini** - La Costituente e le costituzioni americane del 1787.
- 2a. **Armando Saitta** - Le Costituzioni francesi del periodo rivoluzionario (1789-1795).
- 2b. **Achille Corona** - La Francia della Restaurazione e del '48.
- 2c. **Riccardo Orestano** - La Costituente francese del '71.
3. **Giulio Bergmann** - Costituenti e costituzioni svizzere.
4. **Nino Cortese** - La Costituente spagnola del 1812.
5. **Gino Doria** - Le Costituenti Sud-americane.
6. **Ernesto Sestan** - La Costituente di Francoforte del 1848-49.

ottenere una più larga partecipazione del popolo alla vita dello Stato (il referendum popolare in Francia è avversato si può dire soltanto dai comunisti), e, mediante anche la partecipazione diretta di organizzazioni economiche e professionali al potere legislativo, si riconosce l'urgenza di affiancare l'azione degli uomini politici con quella dei rappresentanti

7. **Ruggero Minerbi** - La Costituente russa.
8. **Mario Toscano** - Costituenti post-belliche.
9. **Leopoldo Marchetti** - Le Assemblee e le Costituzioni italiane durante la Rivoluzione francese.
10. **Emilia Morelli** - L'Assemblea delle prov. unite italiane (1831).
11. **Giorgio Falco** - Giuseppe Mazzini e la Costituente.
12. **Piero Zama** - La Costituente nel pensiero di Gioberti.
13. **Alberto M. Ghisalberty** - Giuseppe Montanelli e la Costituente.
14. **Francesco Brancato** - L'Assemblea siciliana del 1848-49.
15. **Bruno Gatta** - L'Assemblea romana del 1849.
16. **Ruggero Moscati** - La diplomazia europea e il problema italiano del '8-'49.
17. **Massimo Petrocchi** - Riflessi europei sul '48 italiano.
18. **Domenico Demarco** - Idee di costituente in Italia dopo il 1859.
19. **Jacomo Perticone** - Il problema della Costituente in Italia dopo la seconda guerra mondiale.

## GUIDE ALLA COSTITUENTE

(distribuite gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta)

**CHE COSA E' LA COSTITUZIONE**  
a cura del prof. Arturo Carlo Jemolo, dell'Università di Roma.

**LA COSTITUENTE E LA COSTITUZIONE**  
a cura del prof. Giuseppe d'Eufemia, dell'Università di Roma.

**IL PROBLEMA INDUSTRIALE**  
a cura del prof. Gaetano Stamatì, dell'Università di Roma.

**LE AUTONOMIE LOCALI**  
a cura della Redazione di questo Bollettino

**IL PROBLEMA AGRARIO**  
a cura del dott. Gian Giacomo dell'Angelo.

**IL SISTEMA TRIBUTARIO**  
a cura del prof. Achille Donato Giannini, dell'Università di Roma.

**SOCIALIZZAZIONI E NAZIONALIZZAZIONI**  
a cura del dott. Gianni Perazzo.

**IL PROBLEMA BANCARIO**  
a cura del dott. Giancarlo Trovamala.

**IL PROBLEMA DELLA SCUOLA**  
a cura della Redazione di questo Bollettino.

tecniche degli interessi economici nazionali.

E' prevalente l'idea che il potere esecutivo debba essere dotato di una autorità efficiente e stabile, garantita legislativamente mediante meccanismi costituzionali che assicurino la collaborazione delle differenti funzioni che lo Stato esplica attraverso i suoi organi.

# TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il Ministero per la Costituente presenta una collana di Testi e Documenti Costituzionali, diretta da Giacomo Perticone (editore Sansoni - Firenze, Roma). La collana comprende oltre 30 volumetti, dedicati alle Carte costituzionali ed alle leggi elettorali dei principali Paesi. Ecco alcuni degli usciti:

**L'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE**, a cura di Francesco AGRO - Vol. di pagg. 140 . . . L. 80

Oggi l'Estonia fa parte integrante dell'U.R.S.S. Ha trovato così il suo naturale epilogo il processo costituzionale estone iniziato nel 1920. Da una costituzione di tipo popolare, attraverso una serie di successive riforme, si giunse nel 1937 ad una costituzione di tipo presidenziale. Tale sviluppo è, nelle sue cause politiche e sociali, ampiamente illustrato dall'autore nell'introduzione al testo delle due leggi costituzionali.

**LA COSTITUZIONE DELL'IRLANDA (EIRE)**, a cura di Paolo BISCARETTI - Vol. di pagg. 104 . . . L. 65

Lo Stato irlandese è sorto nel travaglio di una plurisecolare lotta con l'Inghilterra. La Costituzione dello Stato d'Irlanda del 1937 contiene quindi gli elementi di una ricca esperienza costituzionale. Finalmente libero, il popolo irlandese, dandosi una nuova carta costituzionale, che costituisce una solenne affermazione d'indipendenza e di libertà dallo straniero, ha voluto gettare la prima pietra del riordinamento interno della Nazione.

**LA COSTITUZIONE INGLESE**, a cura di Luigi R. LETTIERI - Vol. di pagg. 152 . . . L. 80

I più noti documenti costituzionali inglesi, che da circa un millennio testimoniano l'alta esperienza civile del popolo britannico, sono qui raccolti dall'A che fa precedere ad essi una lunga introduzione storico-giuridica.

La mancanza di una vera e propria carta costituzionale, il complesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di adeguamento alle sempre rinnovantesi esigenze politiche e sociali della Nazione, è il più vicino al diritto romano, rendono quanto mai interessante l'esame dell'ordinamento costituzionale di quella che è stata felicemente definita la repubblica monarchica di Gran Bretagna.

**IL SISTEMA ELETTORALE INGLESE**, a cura di Giacomo PERTICONE Jr. - Vol. di pagg. 186 . . . L. 125

Il sistema elettorale inglese costituisce uno degli esempi più tipici dell'attaccamento del popolo britannico alle sue tradizioni pubblicistiche e della capacità delle istituzioni, uscite da determinate situazioni storiche, ad affrontare le nuove esperienze e le nuove esigenze dei tempi. Il principio maggioritario, che sta ancora a base di questo sistema, ha resistito a tutte le critiche, appoggiandosi non tanto su ragioni teoriche, quanto sull'impegno dei vari partiti a considerare decisivo il titolo della semplice maggioranza per il governo del paese.

**LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA**, a cura di Giovanni SALEMI jr. - Vol. di pagg. 116 . . . L. 70

Sorto in un momento particolarmente importante per l'evoluzione del diritto internazionale moderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinamento costituzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, linguistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo compongono, rappresenta la coscienza del valore dell'ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918.

**LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA**, a cura di Costantino MORTATI - Vol. di pagg. 92 . . . L. 55

La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissima elaborazione e svolge, con rigorosa consequenzialità logica e con l'applicazione di congegni originali e particolarmente adatti agli scopi che si volevano raggiungere, principi che si consideravano essenziali alla struttura del nuovo Stato e che, come tali, avevano trovato la loro solenne consacrazione nella costituzione. Se se ne volesse rappresentare il significato d'insieme, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolamentazioni della stessa materia, realizzate nell'Europa continentale nell'epoca contemporanea, si dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più perfezionati di rappresentanza organica.

**LA LEGISLAZIONE ELETTORALE BELGA**, a cura di Danilo DE' COCCI - Vol. di pagg. 185 . . . L. 100

Il testo della legge elettorale belga, che qui si presenta integralmente tradotta, è preceduto da un'ampia introduzione storico-giuridica.

L'importanza che la storia costituzionale belga ha nel quadro dell'evoluzione del diritto pubblico moderno, trova anche conferma in questa legge elettorale, la cui struttura tipica ne fa un documento assai notevole nella pubblicistica contemporanea.

**LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA**, a cura di Romolo ASTRALDI - Vol. di pagg. 100 . . . L. 80

Alla Costituzione degli Stati Uniti guardano oggi con ammirazione molti in Europa. Da un secolo e mezzo essa resiste alla furia del tempo, nell'incessante travaglio costituzionale che agita Stati vecchi e nuovi. Gli americani la amano e la esaltano perché segna l'ordinamento primo e quasi immutato della loro unità federale indipendente, perché è un'espressione tipica della loro vita e del loro spirito. Benché viva ed attuale, è però difficile comprenderla se non se ne segue la genesi e la faticosa elaborazione. Qui il testo integrale di essa e dei successivi emendamenti è preceduto da un acuto e profondo esame degli elementi tipici che concorsero alla sua formazione e le hanno dato caratteristiche particolari ed originali, facendone un « tipo » di costituzione, modello ai popoli d'America e d'Europa.

**LA LEGGE ELETTORALE DELL'IRLANDA (Eire)**, a cura di Gaspare AMBROSINI - Vol. di pagg. 167 . . . L. 110

Il sistema elettorale dell'Irlanda indipendente costituisce un documento assai notevole e un'esperienza che giova presentare al lettore italiano nel testo, fedelmente tradotto, della legge, che ha fatto le sue prove, in situazioni storiche molto complesse. La delicatezza del congegno elettorale va messa nel debito rilievo, come fa l'autore nella chiara introduzione di questo volumetto.

**LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESE**, a cura di Carlo LAVAGNA - Vol. di pagg. 136 . . . L. 85

Le vicende quanto mai complesse della storia costituzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclamazione dell'indipendenza, sono esposte dall'A. come introduzione al testo della costituzione finlandese del 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.

E' la prima pubblicazione integrale in una lingua occidentale del testo della legge elettorale finlandese, che costituisce uno dei sistemi più interessanti di campagne elettorali vigenti.

**IL SISTEMA ELETTORALE SOVIETICO**, a cura di Tomaso NAPOLITANO - Vol. di pagg. 101 . . . L. 70

La legge elettorale dell'U.R.S.S. fa corpo con la Costituzione dello stato sovietico, che si pubblica anche in questa Collana.

Si è voluto dare, con una accurata traduzione di questi documenti, accompagnata da ampi studi introduttivi, una informazione sicura per un giudizio obiettivo su l'esperienza costituzionale e politica del grande popolo slavo.

**LA COSTITUZIONE DELL'U.R.S.S.**, a cura di Gaspare AMBROSINI - Vol. di pagg. 138 . . . L. 115

La Costituzione di Stalin del '36, con i successivi agguerrimenti, costituisce uno dei diritti più notevoli nella storia del diritto pubblico contemporaneo. Independentemente dal suo significato politico, qui si vuol mettere in rilievo i caratteri tecnico-giuridici della Costituzione comunista vigente, illustrati in questo volumetto.

Oggi che l'esperienza russa si allarga verso occidente, è opportuno far conoscere il documento fondamentale, in cui essa ha trovato la sua sistemazione.

**LA COSTITUZIONE DI WEIMAR**, a cura di Costantino MORTATI - Vol. di pagg. 153 . . . L. 120

La Costituzione di Weimar rappresenta uno dei prodotti più maturi del diritto pubblico europeo, nella crisi del primo dopoguerra.

La fisionomia del nuovo Stato tedesco repubblicano si riassume nelle linee della democrazia costituzionale, che parve instaurata, dopo una terribile prova, coi caratteri della stabilità e della coerenza interna di tutti i rapporti di potere e di funzione.

Soffocata dalla dittatura nazista, la Costituzione di Weimar si può ancora oggi considerare un documento di alto rilievo scientifico e storico.

**IL SISTEMA ELETTORALE DANESE**, a cura di Giorgio TUPINI - Vol. di pagg. 152 . . . L. 90

La legge elettorale danese viene commentata e tradotta in italiano per la prima volta.

Le elaborate modalità di applicazione del sistema proporzionale, la pluralità dei criteri adottati e la posizione fatta ai Partiti conferiscono alla legge qui pubblicata un non comune interesse scientifico e pratico.

**I VOLUMI SONO IN VENDITA IN TUTTE LE LIBRERIE**